



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi al

## COMUNICATO UFFICIALE N. 6/C (2001-2002)

Riunione del

6 settembre 2001

Sede Federale:  
Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma







**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 6/C - RIUNIONE DEL 6 SETTEMBRE 2001**

**I - APPELLO PER IL CALCIATORE OLIVARES DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 8 DAL 26.5.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 294/C del 14.7.2001)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 294/C del 14 luglio 2001 irrogava al calciatore Davide Olivares, su deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I., la sanzione della squalifica di mesi otto.

Avverso tale decisione proponeva appello avanti questa Commissione l'Avv. Davide Guardamagna, articolando una serie di motivi in fatto ed in diritto.

Va preliminarmente osservato che l'appello deve essere dichiarato inammissibile perché proposto da persona non legittimata ai sensi degli artt. 29 n. 1 e 30 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto per il calciatore Olivares Davide e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**2 - APPELLO PER IL CALCIATORE OLIVARES DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 3.000.000, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 27 DELLO STATUTO FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 295 del 18.7.2001)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 295/C del 18 luglio 2001 irrogava al calciatore Davide Olivares la sanzione dell'ammenda di L. 3.000.000, su deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S..

Avverso tale decisione proponeva appello avanti questa Commissione l'Avv. Davide Guardamagna, articolando una serie di motivi in fatto ed in diritto.

Va preliminarmente osservato che l'appello deve essere dichiarato inammissibile perché proposto da persona non legittimata ai sensi degli artt. 29 n. 1 e 30 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto per il calciatore Olivares Davide e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**3 - APPELLO DEL CALCIATORE CACCIA NICOLA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 8 DAL 3.5.2001, DELL'AMMENDA DI L. 50.000.000 E DI CONTROLLI ANTIDOPING A SORPRESA, A CURA DELL'UFFICIO DI PROCURA**





**ANTIDOPING DEL C.O.N.I., PER LA DURATA DI MESI 6, A DECORRERE DALLA SCADENZA DELLA SQUALIFICA, A NORMA DELL'ART. 13 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 16 del 27.7.2001)

- 4 - APPELLO DEL CALCIATORE SACCHETTI STEFANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 10 DAL 3.5.2001, DELL'AMMENDA DI L. 50.000.000 E DI CONTROLLI ANTIDOPING A SORPRESA, A CURA DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., PER LA DURATA DI MESI 6, A DECORRERE DALLA SCADENZA DELLA SQUALIFICA, A NORMA DELL'ART. 13 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 16 del 27.7.2001)

Con note entrambe del 2 maggio 2001, il Segretario della F.I.G.C. trasmetteva alla Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti le segnalazioni in pari data dell'Ufficio Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. riguardanti i calciatori Caccia Nicola e Sacchetti Stefano, tesserati per il Piacenza Calcio, dalle quali emergeva che i predetti erano risultati positivi per la presenza, in concentrazione superiore ai limiti stabiliti dal C.I.O., di metaboliti di nandrolone (norandrosterone e noreticolanolone), in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione del controllo antidoping effettuato al termine della gara Sampdoria-Piacenza del 23.12.2000.

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti disponeva, ai sensi dell'art. 9 n. 8 del Regolamento dell'Attività Antidoping della F.I.G.C., la sospensione in via cautelare di entrambi i calciatori, con decorrenza immediata (Com. Uff. n. 429 del 3 maggio 2001).

Con atto del 14.5.2001, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva alla Commissione Disciplinare sia il Caccia che il Sacchetti in ordine alla ipotesi contestata, in particolare avendo, il primo, superato il limite di positività nei seguenti termini: 3,4 ng/ml per il norandrosterone e 3,2 ng/ml per il noreticolanolone (ridotti per la densità urinaria dell'atleta, rispettivamente a 2,6 ng/ml e a 2,5 ng/ml); e il secondo: 8,94 ng/ml per il norandrosterone e 5,5 ng/ml per il noreticolanolone (ridotti per la densità urinaria dell'atleta, rispettivamente a 7,1 ng/ml e a 4,4 ng/ml), chiedendo l'applicazione nei loro confronti della sanzione della squalifica per 16 mesi dall'attività agonistica, prevista dal vigente Regolamento Antidoping.

All'esito del procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare al Caccia e al Torrisi veniva comminata la sanzione della squalifica rispettivamente per il periodo di otto e dieci mesi dal 3 maggio 2001, data del provvedimento di sospensione, oltre all'ammenda di lire 50 milioni ciascuno. Nel confronti di entrambi i calciatori era disposta inoltre l'effettuazione di controlli antidoping senza preavviso per il periodo di sei mesi a decorrere dalla scadenza della squalifica.

I due calciatori, con l'ausilio dei loro difensori Avv.ti Agostino e Davide Guardamagna e il Dott. Pierfilippo Capello, interponevano alla Commissione d'Appello Federale rituale ricorso avverso la suddetta decisione con atti del 27 luglio/2 agosto 2001 chiedendo, in via principale, l'assoluzione da ogni imputazione e, in via subordinata, la riduzione della sospensione disciplinare a due mesi con annullamento della sanzione pecuniaria.





Deducevano a sostegno del gravame i seguenti motivi:

- l'erronea affermazione dell'esistenza di un consolidato principio scientifico secondo il quale la presenza nelle urine di più di 2 ng/ml di metaboliti del nandrolone costituirebbe presunzione di doping;
- vizio di motivazione nella valutazione della soglia accolta da altre Federazioni sportive;
- errore di motivazione ed assunzione di un principio scientifico inesistente in tema di produzione endogena;
- insufficiente valutazione della deposizione del medico sociale dott. Biagio Costantino;
- eccessività della pena.

Il solo calciatore Caccia deduceva altresì il vizio di motivazione della sentenza sul tema del peso specifico dell'urina, in particolare per quanto riguarda il valore della densità di riferimento, ai fini della correzione del risultato dell'analisi, che secondo l'assunto difensivo dovrebbe essere pari a 1014 g/l, diversamente da quello fissato dal C.I.O. in 1020 g/l.

All'udienza del 6 settembre i due atti di appello erano riuniti in unico procedimento sull'accordo delle parti costituite, attesa la palese connessione oggettiva; l'avv. Guardamagna produceva, sull'accordo di controparte, documentazione; quindi le parti concludevano chiedendo: la Procura Antidoping, l'applicazione della sanzione della squalifica per mesi otto e l'ammenda di lire 50 milioni, nonché l'effettuazione di controlli a sorpresa senza preavviso, per il periodo di mesi sei per ciascuno dei calciatori; la difesa degli incolpati quanto riportato negli atti di appello.

In ordine al merito della violazione contestata, la Commissione d'Appello condivide le conclusioni del giudice di primo grado ritenendo accertato il dato obiettivo - contestato soltanto dal Caccia e limitatamente all'aspetto relativo alla correzione dei dati per effetto della densità urinaria - della presenza nei campioni dei metaboliti della sostanza vietata (appartenente alla categoria degli agenti anabolizzanti - trattasi in particolare di "steroidi anabolizzanti androgeno"-) in misura superiore alla soglia prevista dal C.I.O..

Tale circostanza, secondo l'orientamento di questa Commissione già manifestato nella decisione emessa nei confronti di Torrisi Stefano ed applicabile al caso in esame:

"... è sufficiente a configurare la responsabilità disciplinare, a norma dell'art. 12 del Regolamento dell'Attività Antidoping, con conseguente applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, lett. b), del predetto Regolamento, trattandosi, nel caso dell'interessato, di prima fattispecie di positività per doping che, come confermato dalle indagini espletate e corroborato dalle conclusioni del Procuratore Antidoping, non può assumere i connotati della intenzionalità.

Manca infatti, a tal ultimo riguardo, ogni elemento di riscontro in ordine alla preordinazione del trattamento dopante all'alterazione della prestazione sportiva.

La disciplina regolamentare vigente in materia di doping (ed in particolare il citato art. 13) sembra chiaramente configurare due ben distinte tipologie: il doping intenzionale e il doping non intenzionale, per il quale opera, se non una vera e propria responsabilità di tipo oggettivo (si veda anche l'art. 12, comma 4, del vigente Regolamento Antidoping), quanto meno una presunzione di responsabilità colpevole.

Non a caso è richiesta solo nella prima ipotesi (doping intenzionale) una specifica dimostrazione, seppur con qualsiasi mezzo, dell'elemento soggettivo qualificato nell'agire dell'atleta.

Nel secondo caso (doping non intenzionale) è sufficiente l'accertamento della presenza della sostanza proibita nel campione e il superamento della soglia prescritta dal C.I.O. per integrare la violazione, che si presume colpevole.





Sta all'atleta, in quest'ultimo caso, fornire seri ed obiettivi elementi di discolta, che possano dimostrare un'assunzione non solo non intenzionale e inconsapevole, ma anche incolpevole, potendosi ad esempio configurare la responsabilit  colposa del soggetto anche per l'assunzione, avvenuta con leggerezza, di una bevanda di origine ignota o di dubbio contenuto."

Ci  premesso, gli elementi forniti a discolta dai reclamanti, seppur certamente rilevanti, come nel caso dell'occasionalit , ai fini della esclusione del connotato dell'intenzionalit , nonch  comunque ai fini della determinazione delle sanzioni, non sono in grado di vincere la presunzione di responsabilit  che vige a loro carico.

Con gli atti di reclamo e con l'esposizione difensiva manifestata all'odierna udienza dall'avv. Guardamagna, gli appellanti hanno posto a base delle loro ragioni una serie di motivi, sopra specificati, che sostanzialmente riproducono nel merito tutte le argomentazioni gi  sottoposte all'attenzione della Commissione di primo grado.

Entrambi i calciatori tra i motivi di gravame hanno lamentato la mancata attenta considerazione, nel primo grado di giudizio, di elementi che potevano ragionevolmente giustificare il superamento dei valori-limite dei metaboliti del nandrolone.

Hanno fatto riferimento all'utilizzazione di determinati prodotti alimentari, nonch  all'assunzione di alcune sostanze farmacologiche (per quanto riguarda il Caccia, l'aver assunto carne di cinghiale e l'aver fatto ricorso, oltre ai farmaci indicati nel verbale di prelievo antidoping, ad aminoacidi ramificati e polase, e per quanto concerne il Sacchetti, l'aver fatto uso di prosciutto e l'aver assunto, oltre ai farmaci indicati nel verbale di prelievo antidoping, aminoacidi ramificati, betacarotene e acido folico).

Corre l'obbligo di rilevare che questa Commissione, nel giudizio sopra richiamato nei confronti di Torrisi Stefano, ha stabilito con motivazione estensibile al caso di cui trattasi per identit  della questione, che:

"... gli elementi forniti dall'appellante non si appalesano in grado di scalfire la rigida presunzione di colpa posta a carico, dalla normativa vigente, dell'atleta risultato positivo, e l'unico dato obiettivo continua ad essere la riscontrata presenza, nel campione delle urine prelevato al Torrisi, dei metaboliti del nandrolone in misura non consentita (nel caso del norandrosterone, in concentrazione superiore alla soglia consentita di 2 ng/ml).

La tesi prospettata dall'incolpato circa la sollecitazione della produzione endogena dei metaboliti in questione avutasi in conseguenza dell'assunzione e del consumo di particolari prodotti alimentari e farmacologici, pur esposta con dovizia di argomentazioni, va ad infrangersi contro la mancanza dei necessari supporti probatori e di un quadro conforme, certo e univoco di evidenze scientifiche.

Nel senso che, pur dovendosi tener conto delle particolari condizioni di stress dovute allo sforzo fisico sostenuto dall'atleta, gli elementi dedotti a discolta non si dimostrano adeguati, alla luce dell'attuale livello di conoscenze scientifiche, ad integrare una fattispecie di assunzione certamente incolpevole della sostanza in questione, ovvero di sicura produzione endogena della medesima, in modo tale da spiegare il superamento della soglia C.I.O. di positivit .

Ulteriore conferma di ci    data dalla considerazione che, a fronte dell'asserita produzione da parte dell'organismo del Torrisi - in condizioni di stress e alla stregua delle abitudini alimentari e farmacologiche - di rilevanti quantit  dei metaboliti riscontrati, la positivit  al nandrolone sarebbe dovuta risultare sistematicamente in pressoch  tutti i controlli cui il suddetto atleta   stato sottoposto, sia prima che dopo la gara in argomento, a parit  di condizioni di stress agonistico.

N  basta ad integrare una prova piena di discolta la circostanza che il giocatore, sot-





toposto come gli altri atleti della società calcistica di appartenenza ad indagine a cura di un istituto universitario di tossicologia forense, sia risultato, viste anche le suddette abitudini alimentari e farmacologiche, soggetto a rischio relativamente alla positività per residui di nandrolone.

Mancano, infatti, validi supporti probatori, confortati da orientamenti scientifici uniformi, sulla possibilità che i prodotti, anche di origine alimentare, consumati dal Torrisi abbiano in concreto provocato la produzione dei metaboliti in argomento, riscontrati in una misura non proprio immediatamente superiore alla soglia consentita.

In disparte, comunque, il margine di superamento della soglia di positività, non si tratta di giustificazioni nel complesso attendibili, anche sotto l'aspetto scientifico del nesso di causalità."

Tutte le altre censure proposte dagli appellanti sono state esaminate e deliberate dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti le cui valutazioni sono pienamente condivise e fatte proprie da questa Commissione d'Appello in quanto sorrette da validi e convincenti ragionamenti ed esimono da ulteriori considerazioni.

La ritenuta responsabilità degli incolpati impone la determinazione in concreto delle sanzioni da applicare.

Tale questione necessita di alcune premesse di carattere generale che la Commissione d'Appello Federale ha pure affrontato nella decisione più volte richiamata e che si riproducono qui di seguito:

"Va anzitutto rilevato che il Regolamento Antidoping vigente, di cui al Com. Uff. n. 33 del 21 agosto 2001 (giustamente ritenuto applicabile alla fattispecie dalla Commissione Disciplinare, seppur entrato in vigore successivamente alla data del controllo in causa, in quanto complessivamente più favorevole, sotto il profilo sanzionatorio, nei confronti dell'incolpato), prevede, all'art. 13, comma 1, lett. b), per i casi, come il presente, di doping non intenzionale accertato per la prima volta, e concernente sostanze diverse da quelle elencate alla lettera a) del medesimo comma, tre diverse tipologie di sanzioni, in ordine progressivo di aggravamento, non solo perciò la sospensione dall'attività. Per le infrazioni qualificabili come meno gravi sono infatti previsti, nell'ordine, il divieto di partecipare a una o più manifestazioni sportive e la multa.

La Commissione condivide, vista anche l'indubbia rilevanza dell'accaduto e l'opportunità di agire a titolo preventivo e di monito, la scelta adottata dai giudici di prima istanza, e quindi il riferimento alla tipologia di sanzione più grave, ovvero quella sospensiva, di cui al punto III.

La richiamata disposizione, pur prevedendo un periodo minimo biennale di sospensione dalle gare e dall'attività sportiva, consente, tuttavia, in base a circostanze specifiche ed eccezionali, eventualmente di 'modificare', e pertanto anche di ridurre in maniera sostanziosa, la predetta sanzione minima.

Né può concordarsi con la Procura Antidoping circa l'impossibilità, nell'esercizio della predetta facoltà di modifica, di scendere al di sotto del limite minimo del terzo della sanzione biennale (8 mesi), alla stregua della previsione dell'art. 12, comma 3, del Regolamento, che prevede la riduzione della sanzione fino ad un massimo di due terzi in favore dell'atleta che abbia fornito una collaborazione determinante per l'accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine.

Innanzitutto ogni elemento agli atti depone nel senso che si è trattato di una assunzione del tutto occasionale.

I numerosi controlli ai quali l'atleta è stato sottoposto nella sua carriera, ed in particolare quelli effettuati in prossimità al prelievo di cui in causa, hanno dato tutti risultato negativo.







Gli esiti dell'analisi Dexa e dell'esame tricologico non possono, come è noto, escludere un'assunzione sporadica ma corroborano al tempo stesso, con il loro esito negativo, le conclusioni assunte anche nel giudizio di prime cure, circa l'assoluta occasionalità della fattispecie di assunzione non intenzionale di cui si verte.

Orbene, ritiene il Collegio che l'acquisito elemento dell'occasionalità non possa non influire, in senso riduttivo, nella determinazione concreta della sanzione.

Non altrettanto può dirsi, in effetti, concordando sul punto con le conclusioni dell'Ufficio di Procura Antidoping, circa la progressa attività agonistica dell'atleta e i suoi eventuali meriti sportivi, essendo un atleta di fama ancor più chiamato a costituire, nei confronti dei giovani e dell'opinione pubblica, un modello di esempio e di propaganda degli ideali di lealtà e correttezza sportiva.

Né, nel caso specifico, si ravvisano gli estremi di una fattiva collaborazione nel corso del procedimento da parte dell'incolpato, essendosi limitato il medesimo ad indicare alcuni cibi, prodotti e bevande assunti nell'immediatezza dell'evento sportivo all'esito del quale è stata riscontrata la positività, e non avendo dunque egli fornito gli elementi determinanti per l'accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine, come richiesto dal Regolamento per l'applicazione della riduzione della pena.

L'età sportivamente avanzata dell'atleta, e quindi la considerazione del presumibile residuo di attività agonistica, confortano ulteriormente, invece, la scelta di operare in senso riduttivo nei confronti della sanzione applicabile, sembrando comunque corretto valutare l'affittività della pena in relazione ai risvolti sportivi dell'età anagrafica dell'atleta.

Ma, oltre agli elementi sopra riportati, vi sono elementi di carattere ancor più generali che giustificano in concreto, a norma del Regolamento, la sostanziale modifica della sanzione minima edittale.

Relativamente alla sostanza di cui si verte, per la quale non è escludibile una produzione endogena, seppur in concentrazioni che almeno in linea teorica non dovrebbero avvicinarsi alla soglia di positività, non sembra esistere un'evidenza scientifica univoca e rassicurante, e questo con riferimento ad alcuni aspetti essenziali: la possibile assunzione mediante integratori non vietati, eventualmente 'contaminati' (in tale ottica è peraltro auspicabile un sempre maggiore controllo, con l'eventuale introduzione di specifiche e severe sanzioni, nei confronti degli staff medici e di supporto, verificando che si attengano scrupolosamente alla normativa di tutela de qua); l'influenza di normali prodotti alimentari su soggetti predisposti e caratterizzati da anomale e peculiari reazioni metaboliche; la possibile rilevanza, sempre nei confronti di soggetti in qualche modo predisposti, di fattori esterni come lo stress e lo sforzo fisico.

Gli elementi suddetti, nell'ambito di un quadro scientifico-dottrinale che non brilla per omogeneità e non sempre fornisce risposte certe ed univoche ai medesimi quesiti, impongono una particolare cautela, unitamente ad un atteggiamento, nei limiti del possibile, di uniformità nell'affrontare la delicata questione delle sanzioni da applicarsi per i casi di doping occasionale e non intenzionale relativamente al nandrolone.

Fermo restando che il superamento delle soglie prescritte comporta, con le relative conseguenze anche di tipo sanzionatorio, l'applicazione dei rigorosi meccanismi della responsabilità per colpa presunta, corre nondimeno l'obbligo di rilevare che nei casi attualmente sottoposti all'attenzione della Commissione non si assiste, nel complesso, a valori assai al di sopra della soglia di positività come invece accaduto per altre discipline sportive. Né risulta opportuno, in un ambito piuttosto omogeneo, riservare soverchio rilievo ai comunque diversi margini di superamento della predetta soglia di positività, che, come la scienza insegna, potrebbero trovare ragione, anche a fronte dell'eventuale assunzione di







medesime quantità di prodotto, nelle diverse predisposizioni e reazioni soggettive degli organismi degli atleti coinvolti.

A tal ultimo riguardo conforta anche l'atteggiamento della Procura Antidoping, la quale si è definitivamente orientata verso l'applicazione di una sanzione sospensiva uniforme (otto mesi di sospensione unitamente alla multa ed ai controlli a sorpresa) per tutti i giocatori coinvolti nei casi in trattazione di doping non intenzionale per nandrolone.

La Commissione d'Appello è consapevole della maggiore severità che è stata riservata, non molto tempo addietro, ad altri giocatori coinvolti in fattispecie similari di doping per nandrolone, ma ritiene, d'altra parte, di dover tener conto anche di alcuni importanti elementi di novità.

Si intende fare riferimento, soprattutto, alle pronunzie giustiziali della U.E.F.A. (in particolare la pronunzia in appello del 27 luglio 2001 sul caso riguardante il calciatore olandese Frank de Boer), nonché agli atti formali F.I.F.A. emanati relativamente al tema specifico (la circolare sui pericoli connessi agli integratori 'contaminati' e, soprattutto, la nota diramata dal Segretario Generale F.I.F.A. in data 24 agosto 2001).

D'altra parte la F.I.G.C. non può ritenersi avulsa dal contesto internazionale di cui fa parte e, soprattutto, non può prescindere dagli orientamenti degli organismi internazionali preposti al governo del calcio, i quali, in tema, preso atto di un quadro non privo di incertezze, hanno evidentemente perseguito e consigliato una linea di cautela e prudenza nel riconoscimento di responsabilità e, non da ultimo, nella concreta determinazione delle sanzioni per questa peculiare tipologia di doping.

E' dato inoltre sapere che anche i criteri di misurazione e pertanto la stessa individuazione della soglia di positività sarà oggetto a breve, da parte degli organi internazionali competenti (in particolare il C.I.O.) di rivisitazione, il che comporterà probabilmente l'applicazione di soglie meno rigorose.

Tali considerazioni e tali conclusioni sono condivise e fatte proprie dalla Commissione per l'identità oggettiva della problematica con quella di cui trattasi e con riferimento, tra l'altro, anche all'età sportiva avanzata dei calciatori interessati, più evidente per il Caccia, il quale ha 31 anni e mezzo e meno per il Sacchetti, il quale ha tuttavia superato i 29 anni.

Per l'effetto la Commissione d'Appello Federale, in accoglimento parziale dei reclami dei calciatori, ritiene equo ridurre la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica a mesi quattro inflitta in primo grado nei confronti di Caccia Nicola e Sacchetti Stefano, a decorrere dal 14 giugno 2001. Si deve, infatti, fare riferimento, a tal ultimo riguardo come dies a quo, contrariamente a quanto richiesto - in via subordinata - dalla Procura Antidoping, al giorno stesso dell'applicazione della misura cautelare di sospensione da parte della Commissione Disciplinare, non trattandosi di squalifica da scontarsi a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, a norma dell'art. 17, comma 2, del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, bensì di misura interinale per la quale, per gli effetti del comma 11, è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati e che dunque risulta efficace, con immediatezza, dal momento stesso della comunicazione all'interessato, avvenuta il medesimo giorno della pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Resta inteso che la modifica, nel senso di una rilevante riduzione, attese le circostanze sopra esposte, della sanzione minima prevista per doping non intenzionale, in parte commutata nella sanzione pecuniaria, non esclude affatto che, di fronte all'eventuale ripetersi della positività per la sostanza vietata in argomento, si debba in futuro addivenire all'irrogazione delle ben più severe e afflittive sanzioni previste in tal caso dalle norme regolamentari.





Risulta altresì equo al Collegio il mantenimento della sanzione pecuniaria nella misura inflitta in prima istanza dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti (L. 50.000.000)

Va, infine, confermata l'applicazione della misura accessoria dei controlli a sorpresa a carico del calciatore per la durata di mesi sei, a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione dell'attività, a norma dell'art. 13, comma 6, del Regolamento Antidoping. Tali controlli dovranno effettuarsi a cura e sotto il coordinamento della richiamata Procura. È auspicabile, in proposito, che vengano introdotte previsioni, anche ordinarie, che rendano possibile l'effettuazione di siffatti controlli in tutti i casi, compresi quelli già sottoposti a giudizio definitivo, in cui è stata riscontrata una violazione delle norme antidoping.

Per questi motivi la C.A.F., riunisce gli appelli come sopra proposti dai calciatori Caccia Nicola e Sacchetti Stefano e, in parziale accoglimento, riduce a mesi 4, a far data dal 3.5.2001, la sanzione della sospensione dell'attività agonistica già inflitta dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti. Conferma nel resto l'impugnata decisione per quanto concerne la sanzione pecuniaria e i disposti controlli a sorpresa per mesi 6, a cura dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., a norma dell'art. 13, comma 6, Regolamento Antidoping. Ordina restituirsi le tasse versate.

**5 - APPELLO DEL CALCIATORE GILLET JEAN FRANCOIS AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI DIECI DAL 19 APRILE 2001, DELL'AMMENDA DI L. 50.000.000 E DI CONTROLLI ANTIDOPING A SORPRESA, A CURA DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., PER LA DURATA DI MESI SEI, A DECORRERE DALLA SCADENZA DELLA SQUALIFICA, A NORMA DELL'ART. 13 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING DEL C.O.N.I., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.**  
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n.16 del 27.7.2001)

Con atto n. 28/01, in data 25 maggio 2001, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Gillet Jean Francois, tesserato per l'A.S. Bari Calcio, il quale era risultato positivo, per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e noreticolanone, in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione del controllo antidoping effettuato al termine dell'incontro di Serie A Bari/Reggina, in data 21 gennaio 2001.

I valori dei metaboliti del nandrolone, corretti in relazione alla densità dell'urina dell'atleta (1028), secondo la formula indicata nel provvedimento di deferimento - che tiene conto della densità e concentrazione maggiore rispetto alla media (1020), riconducibile alla disidratazione connessa all'intensa attività fisica - risultavano rispettivamente di 8,7 ng/ml per il norandrosterone (NA) e di 4,8 ng/ml per il noreticolanone (NE).

La Commissione Disciplinare, con provvedimento del 19 aprile 2001, disponeva, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva del calciatore Gillet, con decorrenza immediata.

Con il menzionato atto di deferimento, l'Ufficio di Procura Antidoping chiedeva, in via definitiva, la comminazione della sanzione della sospensione dall'attività agonistica per





mesi sedici, richiesta definitivamente commutata in sede di riunione in mesi otto di sospensione unitamente all'ammenda di £ 100.000.000.

La Commissione Disciplinare, con la pronuncia avversata dall'atleta, decideva di infliggere la sanzione della sospensione dall'attività per mesi dieci, unitamente alla sanzione pecuniaria di lire 50.000.000 e con l'applicazione della misura accessoria dei controlli a sorpresa per il periodo di mesi sei dalla scadenza della sospensione.

Il calciatore Gillet, con l'assistenza dell'avv. Salvatore d'Alessio, ha interposto reclamo avverso la prefata decisione, e, insieme agli avv.ti Salvatore e Antonio d'Alessio, è comparso nel dibattimento dinanzi a questa Commissione d'Appello, al quale ha partecipato anche la Procura Antidoping del C.O.N.I..

La difesa del calciatore, anche nelle conclusioni svolte oralmente, contestate le considerazioni della Commissione Disciplinare circa l'evidenziato contrasto tra le norme del Regolamento Antidoping ed il contesto legislativo generale, dato in particolare dalla legge n. 376 del 2000, anche alla luce dell'art.4 delle preleggi, ha sviluppato le proprie tesi difensive sulla duplice linea dei valori costituzionali e delle emergenze fattuali che connotano il "caso Gillet", lamentando in ogni caso che le proprie richieste siano state del tutto travisate dall'Organo competente a decidere in prima istanza.

In particolare le "emergenze fattuali del caso Gillet", corroborate e supportate dalle conclusioni del tossicologo prof. Gagliano Candela, atterrebbero alla grave forma di influenza virale che avrebbe colpito il calciatore nei giorni precedenti all'incontro calcistico in questione e che avrebbe comportato l'assunzione, via flebo, di un mix farmacologico per fronteggiare la fase acuta della malattia; tale mix di farmaci sarebbe stato una seconda volta somministrato, da parte di personale non specializzato e nonostante qualche resistenza del calciatore, solo qualche ora prima della partita.

Le conclusioni del tossicologo, chiamato ad esprimere una consulenza di parte, confermerebbero che una situazione di stress in individui soggetti ad infezione virale-batterica comporterebbe la significativa alterazione delle sostanze presenti nelle urine, con incrementi anche dei valori relativi ai metaboliti del nandrolone.

La Procura Antidoping, da parte sua, intervenuta al dibattimento, resistendo alle argomentazioni della difesa del reclamante, ha sostenuto la legittimità della specifica normativa regolamentare sportiva antidoping, intervenuta negli spazi concessi dalla legge n. 376, e, richiamando l'attenzione sui riscontrati margini di superamento della soglia di positività, ha recisamente contestato la possibile incidenza in merito dei farmaci antinfluenzali, anche ove fossero stati assunti in proporzioni notevoli.

Il reclamo del calciatore merita parziale accoglimento.

Il primo profilo di doglianza è peraltro privo di giuridica consistenza.

Premesso che l'Organo di giustizia sportiva adito può giudicare sulla presunta illegittimità della normativa regolamentare antidoping, come fedelmente recepita dalla Federazione, per violazione della legge che ha introdotto il divieto di doping nell'ordinamento giuridico dello Stato (l. 376/00), solo agli stretti fini di una sua eventuale disapplicazione, mentre spetta ad altro organo Istituzionalmente e statutariamente preposto (Corte Federale) anche la formale interpretazione delle norme federali, comprese - è da ritenersi - quelle recepite in contestazione, può pienamente concordarsi con quanto affermato sul punto dalla Commissione Disciplinare.

Non appare integrata, infatti, alcuna fattispecie di effettivo contrasto tra le due diverse fonti normative, in quanto il Regolamento Antidoping del C.O.N.I., recepito dalla Federazione, prevedendo procedure e sanzioni disciplinari a carico dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi a controllo, opera nei margini concessi dall'art. 6 della legge n. 376/00.





E' tutt'altro che precluso dalla legge al C.O.N.I. e alle Federazioni sportive, nell'ambito dell'autonomia legislativamente sancita, disciplinare e sanzionare comportamenti colposi non specificamente presi in considerazione dalla legge medesima.

Tanto premesso, passando alle presunte emergenze fattuali non adeguatamente considerate dall'Organo giudicante di prime cure ed incentrate sul grave stato influenzale del calciatore, nonché sui farmaci forniti dallo staff della squadra per ovviarvi ed assunti con qualche resistenza dal medesimo, via flebo, anche in prossimità dell'effettuazione dell'incontro, deve convenirsi, anche in questo caso, con le conclusioni raggiunte in prima istanza dalla Commissione Disciplinare.

Non può essere messo in discussione il dato obiettivo della presenza nel campione dei metaboliti della sostanza vietata, appartenente alla categoria degli agenti anabolizzanti (trattasi in particolare di "steroidi anabolizzanti androgeni"), in misura superiore alla soglia prevista dal C.I.O., e questo pur apportando i correttivi richiesti ai criteri di misurazione.

Tale circostanza è sufficiente a configurare la responsabilità disciplinare del Gillet, a norma dell'art. 12 del Regolamento dell'Attività Antidoping, con conseguente applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, lett. b), del predetto Regolamento, trattandosi, nel caso dell'interessato, di prima fattispecie di positività per doping che, come confermato dalle indagini espletate e corroborato dalle conclusioni del Procuratore Antidoping, non può assumere i connotati dell'intenzionalità.

Manca infatti, a tal ultimo riguardo, ogni elemento di riscontro in ordine alla preordinazione del trattamento dopante all'alterazione della prestazione sportiva.

La disciplina regolamentare vigente in materia di doping (ed in particolare il citato art. 13) sembra chiaramente configurare due ben distinte tipologie: il doping intenzionale e il doping non intenzionale, per il quale opera, se non una vera e propria responsabilità di tipo oggettivo (si veda anche l'art. 12, comma 4, del vigente Regolamento Antidoping), quanto meno una presunzione di responsabilità colpevole.

Non a caso è richiesta solo nella prima ipotesi (doping intenzionale) una specifica dimostrazione, seppur con qualsiasi mezzo, dell'elemento soggettivo qualificato nell'agire dell'atleta.

Nel secondo caso (doping non intenzionale) è sufficiente l'accertamento della presenza della sostanza proibita nel campione e il superamento della soglia prescritta dal C.I.O. per integrare la violazione, che si presume colpevole.

Sta all'atleta, in quest'ultimo caso, fornire seri ed obiettivi elementi di discolta, che possano dimostrare un'assunzione non solo non intenzionale e inconsapevole ma anche incolpevole, potendosi ad esempio configurare la responsabilità colposa del soggetto anche per l'assunzione, avvenuta con leggerezza, di una bevanda di origine ignota o di dubbio contenuto.

Tanto premesso, gli elementi forniti a discolta dal Gillet, seppur rilevanti ai fini della esclusione del connotato dell'intenzionalità e comunque della determinazione delle sanzioni, non sono in grado di vincere la presunzione di responsabilità che vige a suo carico.

Il calciatore, con l'atto di reclamo, lamenta la mancata attenta considerazione, nel primo grado di giudizio, di elementi che potevano ragionevolmente giustificare il superamento dei valori-limite dei metaboliti del nandrolone.

Si fa richiamo, in particolare, all'assunzione di un mix di farmaci, via flebo, per ovviare ad un grave stato influenzale.

Ma gli elementi forniti non si appalesano in grado di scalfire la rigida presunzione di colpa posta a carico, dalla normativa vigente, dell'atleta risultato positivo, e l'unico dato





obiettivo continua ad essere la riscontrata presenza, nel campione delle urine prelevato al Gillet, dei metaboliti del nandrolone in misura non consentita (nel caso del norandrosterone, in concentrazione superiore alla soglia consentita di 2 ng/ml).

La tesi prospettata dall'incolpato, circa la sollecitazione della produzione endogena dei metaboliti in questione avutasi in conseguenza dello stato influenzale e dell'assunzione di farmaci, pur esposta con dovizia di argomentazioni e il conforto di una perizia di parte, va ad infrangersi contro la mancanza dei necessari supporti probatori e di un quadro conforme, certo e univoco di evidenze scientifiche.

Nel senso che, pur dovendosi tener conto delle particolari condizioni di stress dovute allo sforzo fisico sostenuto dall'atleta e dello stato patologico sofferto nei giorni precedenti, gli elementi dedotti a discolta non si dimostrano adeguati, alla luce dell'attuale livello di conoscenze scientifiche, ad integrare una fattispecie di assunzione certamente incolpevole della sostanza in questione, ovvero di sicura produzione endogena della medesima, in modo tale da spiegare il superamento della soglia C.I.O. di positività.

Risulta, in particolare, indimostrato che la pur presumibile alterazione dei dati sierologici in conseguenza delle condizioni di salute del Gillet al momento del prelievo, nonché, non da ultimo, in conseguenza del mix di farmaci (presunti) antinfluenzali che è stato con una certa fretta, e senza l'assenso pieno dell'atleta, somministrato al calciatore nelle ore immediatamente precedenti l'incontro calcistico, abbia determinato il risultato di positività riscontrato ai danni dell'incolpato.

Mancano, inoltre, assolutamente validi supporti probatori, confortati da orientamenti scientifici uniformi, sulla possibilità di una produzione endogena dei metaboliti in argomento nella misura riscontrata, peraltro non proprio immediatamente superiore ai limiti consentiti.

In disparte, comunque, il margine di superamento della soglia di positività, non si tratta di giustificazioni nel complesso attendibili, anche sotto l'aspetto scientifico del nesso di causalità, e quindi in grado di disattendere le incontestabili risultanze degli accertamenti svolti dal Laboratorio di analisi antidoping.

Risultando dunque integrata, alla luce del superamento della soglia di positività, la fattispecie di responsabilità per doping non intenzionale prevista dal Regolamento Antidoping, occorre a questo punto affrontare il problema della determinazione concreta delle sanzioni, che richiede qualche cenno di premessa di carattere generale.

Va anzitutto rilevato che il Regolamento Antidoping vigente, di cui al Com. Uff. n. 33 del 21 agosto 2001 (da ritenersi applicabile alla fattispecie, seppur entrato in vigore successivamente alla data del controllo in causa, in quanto complessivamente più favorevole, sotto il profilo sanzionatorio, nei confronti dell'incolpato), prevede, all'art.13, comma 1, lett. b), per i casi, come il presente, di doping non intenzionale accertato per la prima volta e concernente sostanze diverse da quelle elencate alla lettera a) del medesimo comma, tre diverse tipologie di sanzioni, in ordine progressivo di aggravamento, non solo perciò la sospensione dall'attività. Per le infrazioni qualificabili come meno gravi sono infatti previsti, nell'ordine, il divieto di partecipare a una o più manifestazioni sportive e la multa.

La Commissione condivide, vista anche l'indubbia rilevanza dell'accaduto e l'opportunità di agire a titolo preventivo e di monito, la scelta adottata dai giudici di prima istanza, e quindi il riferimento alla tipologia di sanzione più grave, ovvero quella sospensiva, di cui al punto III.

La richiamata disposizione, pur prevedendo un periodo minimo biennale di sospensione dalle gare e dall'attività sportiva, consente, tuttavia, in base a circostanze specifiche







ed eccezionali, eventualmente di "modificare", e pertanto anche di ridurre in maniera sostanziosa, la predetta sanzione minima.

Né deve ritenersi precluso, nell'esercizio della predetta facoltà di modifica, scendere al di sotto del limite minimo del terzo della sanzione biennale (8 mesi), alla stregua della previsione dell'art. 12, comma 3, del Regolamento, che prevede la riduzione della sanzione fino ad un massimo di due terzi in favore dell'atleta che abbia fornito una collaborazione determinante per l'accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine.

Trattasi, infatti, in quest'ultimo caso, di fattispecie specifica e di portata autonoma, che non può in alcun modo precludere l'utilizzabilità del potere generale di modifica, a fronte della sussistenza delle necessarie condizioni, introdotto dal menzionato art. 13, comma 1, lett. b), punto III.

Tanto premesso, ad avviso della Commissione sussistono i presupposti per l'impiego del predetto potere di modifica, riducendo ulteriormente, nella presente applicazione, la sanzione edittale minima prevista.

Innanzitutto ogni elemento agli atti depone nel senso che si sia trattato di una assunzione colposa ma del tutto occasionale.

I controlli ai quali l'atleta è stato sottoposto nella sua carriera, ed in particolare quelli effettuati in epoca non molto antecedente (settembre 2000) al prelievo di cui in causa, hanno dato tutti risultato negativo.

Orbene, ritiene il Collegio che l'acquisito elemento della sporadicità dell'assunzione non possa non influire, in senso riduttivo, nella determinazione concreta della sanzione.

Ma, oltre a quello sopra riportato, sussistono elementi di carattere ancor più generale, esposti nella contermina decisione sul "caso Torrisi" e che in questa sede si ripropongono, i quali giustificano in concreto, a norma del Regolamento, la sostanziale modifica della sanzione minima edittale.

Relativamente alla sostanza di cui si verte, per la quale non è escludibile una produzione endogena, seppur in concentrazioni che almeno in linea teorica non dovrebbero avvicinarsi alla soglia di positività, non sembra esistere un'evidenza scientifica univoca e rassicurante, e questo con riferimento ad alcuni aspetti essenziali: la possibile assunzione mediante integratori non vietati, eventualmente "contaminati" (in tale ottica è peraltro auspicabile un sempre maggiore controllo, con l'eventuale introduzione di specifiche e severe sanzioni, nei confronti degli staff medici e di supporto delle squadre di calcio, verificando che si attengano scrupolosamente alla normativa di tutela *de qua*); l'influenza di normali prodotti alimentari su soggetti predisposti e caratterizzati da anomale e peculiari reazioni metaboliche; la possibile rilevanza, sempre nei confronti di soggetti in qualche modo predisposti, di fattori esterni come lo stress e lo sforzo fisico.

Gli elementi suddetti, nell'ambito di un quadro scientifico-dottrinale che non brilla per omogeneità e non sempre fornisce risposte certe ed univoche ai medesimi quesiti, impongono una particolare cautela, unitamente ad un atteggiamento, nei limiti del possibile, di uniformità nell'affrontare la delicata questione delle sanzioni da applicarsi per i casi di doping occasionale e non intenzionale relativamente al nandrolone.

Fermo restando che il superamento delle soglie prescritte comporta, con le relative conseguenze anche di tipo sanzionatorio, l'applicazione dei rigorosi meccanismi della responsabilità per colpa presunta, corre nondimeno l'obbligo di rilevare che nei casi attualmente sottoposti all'attenzione della Commissione non si assiste, nel complesso, a valori assai al di sopra della soglia di positività, come invece accaduto per altre discipline sportive. Né risulta opportuno, in un ambito piuttosto omogeneo, riservare soverchio rilievo ai





comunque diversi margini di superamento della predetta soglia di positività, che, come la scienza insegna, potrebbero trovare ragione, anche a fronte dell'eventuale assunzione di medesime quantità di prodotto, nelle diverse predisposizioni e reazioni soggettive degli organismi degli atleti coinvolti.

A tal ultimo riguardo conforta anche l'atteggiamento della Procura Antidoping, la quale si è definitivamente orientata verso la proposta dell'applicazione di una sanzione sospensiva uniforme (otto mesi di sospensione unitamente alla multa ed ai controlli a sorpresa) per tutti i giocatori coinvolti nei casi in trattazione di doping non intenzionale per nandrolone.

La Commissione d'Appello è consapevole della maggiore severità che è stata riservata, non molto tempo addietro, ad altri calciatori coinvolti in fattispecie similari di doping per nandrolone, ma ritiene, d'altra parte, di dover tener conto anche di alcuni importanti fattori di novità.

Si intende fare riferimento, soprattutto, alle pronunzie giustiziali della U.E.F.A. (in particolare la pronunzia in appello del 27 luglio 2001 sul caso riguardante il calciatore olandese Frank de Boer), nonché agli atti formali F.I.F.A. emanati relativamente al tema specifico (la circolare sui pericoli connessi agli integratori "contaminati" e, soprattutto, la nota diramata dal Segretario Generale F.I.F.A. in data 24 agosto 2001).

D'altra parte la Federazione Italiana non può ritenersi avulsa dal contesto internazionale di cui fa parte e, soprattutto, non può prescindere dagli orientamenti degli organismi internazionali preposti al governo del calcio, i quali, in tema, preso atto di un quadro non privo di incertezze, hanno evidentemente perseguito e consigliato una linea di cautela e prudenza nel riconoscimento di responsabilità e, non da ultimo, nella concreta determinazione delle sanzioni per questa peculiare tipologia di doping.

E' dato inoltre sapere che anche i criteri di misurazione e pertanto la stessa individuazione della soglia di positività sarà oggetto a breve, da parte degli organi internazionali competenti (in particolare il C.I.O.), di rivisitazione, il che comporterà probabilmente l'applicazione di soglie meno rigorose.

Alla stregua del complesso delle sopra esposte considerazioni, la Commissione, in accoglimento parziale del reclamo del calciatore e quindi ulteriormente riducendo la sanzione sospensiva inflitta in primo grado, ritiene di poter disporre, nei confronti del calciatore Gillet Jean Francois, l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività agonistica per mesi quattro, a decorrere dal 19 aprile 2001, dovendosi fare riferimento, a tal ultimo riguardo, come dies a quo al giorno stesso dell'applicazione della misura cautelare di sospensione da parte della Commissione Disciplinare, non trattandosi di squalifica da scontarsi a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, bensì di misura interinale per la quale, per gli effetti del comma 11, è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati e che dunque risulta efficace, con immediatezza, dal momento stesso della comunicazione all'interessato, avvenuta il medesimo giorno della pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Resta inteso che la modifica, nel senso di una rilevante riduzione, attese le circostanze sopra esposte, della sanzione minima prevista per doping non intenzionale, non esclude affatto che, di fronte all'eventuale ripetersi della positività per la sostanza vietata in argomento, si debba in futuro addivenire all'irrogazione delle ben più severe e afflittive sanzioni previste in tal caso dalle norme regolamentari.

In quest'ottica va confermata l'applicazione della misura accessoria dei controlli a sorpresa a carico del calciatore per la durata di mesi sei, a norma dell'art. 13, comma 6, del Regolamento Antidoping. Tali controlli dovranno effettuarsi a cura e sotto il coordinamen-







to della richiamata Procura. E' auspicabile, in proposito, che vengano introdotte previsioni, anche ordinamentali, che rendano possibile l'effettuazione di siffatti controlli in tutti i casi, compresi quelli già sottoposti a giudizio definitivo, in cui è stata riscontrata una violazione delle norme antidoping.

Risulta altresì al Collegio equo e conforme a giustizia eliminare la sanzione pecuniaria inflitta in prima istanza dalla Commissione Disciplinare nella misura di L. 50.000.000, tenendo conto del comportamento del calciatore, nonché della circostanza che, a fronte della sua giovane età, si è trovato ad essere oggetto di comportamenti, adottati da parte di personale, più o meno competente, della società di appartenenza, che, pur mancando i riscontri dell'illiceità, non sono risultati quanto meno particolarmente limpidi.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Gillet Jean Francois, riduce a mesi 4, a far data dal 19.4.2001, la sanzione delle sospensione dall'attività agonistica e annulla quella dell'ammenda di L. 50.000.000, già inflitte dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti. Conferma l'impugnata decisione per quanto concerne i disposti controlli a sorpresa per mesi 6, a cura dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., a norma dell'art. 13, comma 6, Regolamento Antidoping. Dispone restituirsi la relativa tassa.

**6 - APPELLO DEL CALCIATORE COUTO FERNANDO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 10 DAL 27.4.2001 E DELL'AMMENDA DI L. 100.000.000 E DI CONTROLLI ANTIDOPING, A SORPRESA, A CURA DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., PER LA DURATA DI MESI 6, A DECORRERE DALLA SCADENZA DELLA SQUALIFICA, A NORMA DELL'ART. 13 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 16 del 27.7.2001)**

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, su deferimento dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., ha inflitto al calciatore Fernando Couto, tesserato per la Società Lazio, la sanzione della squalifica per mesi dieci, oltre all'ammenda di L. 100.000.000, in quanto risultato positivo per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e noreticolanone, in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione di un controllo antidoping effettuato al termine della gara Fiorentina/Lazio del 28 gennaio 2001 (decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 27 luglio 2001).

Avverso tale delibera ha ritualmente proposto reclamo alla Commissione d'Appello Federale il Couto chiedendo il proscioglimento per nullità della procedura di controllo antidoping e per non aver integrato l'ipotesi illecita di cui alla legge 376/2000; in subordine, l'applicazione del minimo della sanzione conformemente alla previsione dell'allegato al Regolamento Antidoping del C.O.N.I., art. 1, comma 1, lett. b), punti II e III.

Osserva questa Commissione che deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità del verbale delle operazioni di prelievo, avanzata dalla difesa dell'incolpato.

Va senz'altro condivisa la decisione della Commissione Disciplinare di non accoglibilità dell'eccezione stessa, posto che le lamentate anomalie e le evidenziate difformità, seppure esistenti, non sono di natura tale da compromettere la validità e l'attendibilità delle





procedure e dei risultati dei controlli antidoping. Gli errori e le omissioni lamentati dalla difesa (in particolare: erronea indicazione della data di svolgimento della gara, mancata indicazione del sesso dell'atleta, non corrispondenza dell'ora di arrivo al controllo con quella effettiva, non coincidenza dei codici alfanumerici relativi ai flaconi ed ai contenitori indicati nel verbale con quelli materialmente apposti sugli stessi), infatti, non rientrano fra quelli che, secondo la normativa antidoping in vigore, producono la nullità dei verbali di controllo.

L'elencazione di tali vizi (insufficienza della catena custodiale del campione, difetti riguardanti i sigilli, mancanza di firma dell'atleta sul verbale di prelievo) deve ritenersi tassativa, onde le altre irregolarità, risolvendosi in difetti puramente formali (cosiddetti "vizi minori") non sono idonee ad inficiare gli atti della intera procedura.

Deve essere condiviso il parere della Commissione Disciplinare anche per quel che riguarda i risultati dell'esame Dexa e dell'esame tricologico ai quali è stato sottoposto il Couto; le suddette analisi, infatti, consentono di escludere solo l'uso massiccio o protratto nel tempo di sostanze anabolizzanti, mentre non consentono di rilevare una assunzione sporadica o quantitativamente limitata.

Ciò posto deve considerarsi accertato e provato in modo sufficiente, il dato obiettivo della presenza delle indicate sostanze proibite a livello superiore alla soglia prevista dal C.I.O., sulla cui validità -scientificamente testata - non può essere sollevata alcuna obiezione. Tale circostanza è sufficiente ad affermare la responsabilità disciplinare del Couto per assunzione non intenzionale di sostanze proibite.

Non può trovare accoglimento l'ulteriore argomentazione difensiva basata sulla pretesa illegittimità del Regolamento Antidoping del C.O.N.I. per contrasto con la legge statale n. 376 del 14.12.2000. Non sussiste, infatti, alcuna preclusione legislativa che impedisca al C.O.N.I. ed alle Federazioni, nell'ambito della loro autonomia prevista dalla legge, di prevedere procedure disciplinari e sanzioni nei confronti dei tesserati, in caso di accertato doping o di rifiuto di sottoporsi ai previsti controlli, anche in relazione a comportamenti colposi non specificatamente presi in considerazione dalla citata legge 376/00. Il Regolamento Antidoping del C.O.N.I., quindi, non solo non contrasta con quanto disposto dall'art. 6 di detta legge, bensì ad esso si adegua perfettamente nel disciplinare e sanzionare le ipotesi di assunzione di farmaci non inclusi nelle classi previste dal precedente articolo 2.

Va ancora rilevato che nel caso di doping non intenzionale (come quello contestato al Couto) è sufficiente l'accertamento della presenza della sostanza proibita nel campione ed il superamento della soglia prescritta dal C.I.O. per integrare la violazione che si presume non intenzionale. Sta all'atleta fornire seri ed obiettivi elementi di discolta, che siano in grado di dimostrare (al di là di ogni legittimo dubbio) una assunzione non solo non intenzionale ed inconsapevole, ma anche incolpevole. Nel caso in esame gli elementi offerti dalla difesa del calciatore incolpato, seppur certamente rilevanti, non sono tali da vincere la presunzione di responsabilità, anche se rimangono validi per quel che riguarda la mera occasionalità dell'assunzione con esclusione delle intenzionalità e, comunque, al fini della determinazione delle sanzioni.

A tal riguardo va rilevato che il Regolamento Antidoping vigente, di cui al Com. Uff. n. 33 del 21.8.2001, prevede, all'art. 13 comma 1, lett. b), per i casi di doping non intenzionale accertato per la prima volta e concernente sostanze diverse da quelle elencate alla lettera a) del medesimo comma, tre diverse tipologie di sanzioni, in ordine progressivo di aggravamento, non solo perciò la sospensione dell'attività; per le infrazioni qualificabili come meno gravi, sono infatti previsti, nell'ordine, il divieto di partecipare a una o più mani-





festazioni sportive o la multa. La Commissione condivide, in considerazione anche dell'indubbia rilevanza dell'accaduto e della opportunità di agire a titolo preventivo e di monitoraggio, la scelta adottata dai giudici di prima istanza e quindi il riferimento alla tipologia di sanzione più grave, vale a dire la sospensione dall'attività agonistica.

La richiamata disposizione prevede un periodo minimo biennale di sospensione dall'attività sportiva, ma consente anche, in base a circostanze specifiche ed eccezionali, di "modificare" e quindi anche di ridurre la suddetta sanzione. Né può concordarsi con la Procura Antidoping circa l'impossibilità, nella predetta facoltà di modifica (e quindi di riduzione) di scendere al di sotto del limite minimo del terzo della sanzione biennale (otto mesi), alla stregua della previsione dell'art. 12 comma 3 del Regolamento, che prevede la riduzione della sanzione fino ad un massimo di due terzi in favore dell'atleta che abbia fornito una collaborazione determinante per l'accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda del doping oggetto di indagine.

Trattasi, infatti, in quest'ultimo caso, di una fattispecie specifica, di portata autonoma, che non può in alcun modo precludere l'utilizzabilità del potere generale di modifica e di riduzione (sussistendo le necessarie condizioni), introdotto dal menzionato art. 13 comma 1, lett. b) punto III.

Ciò posto, è avviso di questa Commissione che ben possano, nella fattispecie, ritenersi presenti tutti i presupposti per l'impiego del predetto potere di modifica, con conseguente ulteriore riduzione della sanzione minima edittale prevista.

Deve, infatti, tenersi presente che trattasi di atleta non certo alle prime armi, sottoposto nella sua lunga carriera a numerosi controlli che hanno sempre dato esito negativo, in particolare quelli effettuati immediatamente prima o subito dopo quello del 28.1.2001 risultato invece positivo.

Gli esiti dell'esame Dexa e di quello tricologico, che, come s'è visto, non possono escludere un'assunzione sporadica, servono peraltro a confermare l'assoluta occasionalità della fattispecie di assunzione non intenzionale nel caso in esame. Quest'ultima circostanza, a parere della Commissione giudicante, non può non influire, in maniera decisiva, nella determinazione concreta della sanzione, naturalmente in senso riduttivo.

Non può, d'altra parte, non tenersi conto della carente evidenza scientifica - univoca e tranquillante - esistente in ordine alla sostanza dopante di che trattasi.

Mentre non può escludersi una produzione endogena, seppure in concentrazioni limitate ed inferiori alla soglia di positività, sono stati messi in evidenza con argomenti scientifici di indubbio valore, sia la possibile assunzione mediante integratori non vietati ed eventualmente "contaminati", sia l'influenza di normali prodotti alimentari su soggetti predisposti e caratterizzati da anomale e peculiari reazioni metaboliche. Né si può, infine, ignorare la possibile rilevanza, sempre nei confronti di soggetti in qualche modo predisposti, di fattori esterni come lo stress e lo sforzo fisico.

Sembra quindi opportuna, nell'affrontare la delicata questione delle sanzioni da applicarsi nei casi di doping occasionale e non intenzionale di sostanze come il nandrolone, l'adozione di una particolare cautela, unitamente ad un atteggiamento di uniformità, sia pure nei limiti del possibile.

Questa Commissione d'Appello è consapevole della maggiore severità che è stata riservata, non molto tempo addietro, ad altri calciatori coinvolti in fattispecie analoghe di doping per nandrolone, ma ritiene, d'altra parte, di dover tener conto anche di alcuni importanti elementi di novità.

Si intende fare riferimento, soprattutto, ad alcune decisioni della U.E.F.A. (in particolare la pronuncia in appello del 27.7.2001 sul caso riguardante il calciatore olandese Frank





De Boer), nonché gli atti formali F.I.F.A. emanati relativamente al tema specifico (vedi circolare sui pericoli connessi agli integratori "contaminati" e soprattutto la nota diramata dal Segretario Generale della F.I.F.A. in data 24 agosto 2001).

Gli orientamenti degli organismi internazionali preposti al governo del calcio che, preso atto di un quadro non privo di incertezze, hanno evidentemente consigliato una linea di cautela e prudenza nel riconoscimento delle responsabilità e nella concreta determinazione delle sanzioni, non possono essere ignorati dagli organi di giustizia della F.I.G.C. che del contesto internazionale fa parte integrante.

Alla stregua del complesso degli argomenti e delle considerazioni di cui sopra, la C.A.F., in accoglimento parziale del reclamo del calciatore Fernando Couto, ritiene di poter ridurre la sanzione sospensiva inflittagli in primo grado, applicando la sospensione da ogni attività agonistica per mesi quattro, a decorrere dal 27.4.2001, dovendosi fare riferimento, a tal ultimo riguardo, al giorno dell'applicazione della misura cautelare di sospensione da parte della Commissione Disciplinare, non trattandosi di squalifica da scontarsi a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, bensì di misura interinale per la quale è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati a norma dell'art. 17 n. 2 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva.

Risulta altresì equo al Collegio il mantenimento della sanzione pecuniaria nella misura inflitta in prima istanza dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti (L. 100.000.000).

Va, infine, confermata l'applicazione della misura accessoria dei controlli a sorpresa a carico del calciatore per la durata di mesi sei, a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione dell'attività, a norma dell'art. 13, comma 6, del Regolamento Antidoping. Tali controlli dovranno effettuarsi a cura e sotto il coordinamento dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.. E' auspicabile, in proposito, che vengano introdotte previsioni, anche ordinamentali, che rendano possibile l'effettuazione di siffatti controlli in tutti i casi, compresi quelli già sottoposti a giudizio definitivo, in cui è stata riscontrata una violazione delle norme antidoping.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Couto Fernando, riduce a mesi 4, a far data dal 27.4.2001, la sanzione della sospensione dall'attività agonistica già inflitta dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti. Conferma nel resto l'impugnata decisione per quanto concerne la sanzione pecuniaria e i disposti controlli a sorpresa per mesi 6, a cura dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., a norma dell'art. 13, comma 6, Regolamento Antidoping. Dispone restituirsi la tassa versata.

**7 - APPELLO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE PER MESI 5 DAL 14.6.2001 E DELL'AMMENDA DI L. 50.000.000, INFLITTE AL CALCIATORE TORRISI STEFANO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 47 del 29.8.2001)

**8 - APPELLO DEL CALCIATORE TORRISI STEFANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE PER MESI 5 DAL 14.6.2001 E DELL'AMMENDA DI L. 50.000.000, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDO-**





**PING DEL C.O.N.I.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Off. n. 47 del 29.8.2001)

Con atto n. 59/01, in data 24 luglio 2001, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Torrisi Stefano, tesserato per l'A.C. Parma, il quale era risultato positivo, per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e noreticolanolo, in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione del controllo antidoping effettuato al termine dell'incontro di Serie A Parma/Bologna, in data 10 aprile 2001.

I valori dei metaboliti del nandrolone, corretti in relazione alla densità dell'urina dell'atleta (1030), secondo la formula indicata nel provvedimento di deferimento - che tiene conto della densità e concentrazione maggiore rispetto alla media (1020) riconducibile alla disidratazione connessa all'intensa attività fisica - risultavano rispettivamente di 6,0 ng/ml per il norandrosterone (NA) e di 5,0 ng/ml per il noreticolanolo (NE).

La Commissione Disciplinare, con provvedimento del 14 giugno 2001, disponeva, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva del calciatore Torrisi, con decorrenza immediata.

Con il menzionato atto di deferimento, l'Ufficio di Procura Antidoping chiedeva, in via definitiva, la comminazione della sanzione della sospensione dall'attività agonistica per mesi dieci, unitamente alla sanzione pecuniaria di L. 100.000.000 e all'applicazione della misura dei controlli a sorpresa per mesi sei dal termine del periodo inflitto di sospensione dall'attività.

La Commissione Disciplinare, con la pronuncia che si avversa, letti gli atti, esaminata la documentazione e sentiti gli interessati, decideva di infliggere la sanzione della sospensione dall'attività per mesi cinque, unitamente alla sanzione pecuniaria di L. 50.000.000 e senza l'applicazione della misura accessoria dei controlli a sorpresa.

Hanno interposto appello avverso la prefata decisione sia il calciatore, con l'ausilio del proprio difensore, avv. Luigi Chiappero, comparso nel dibattimento dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale, sia la Procura Antidoping del C.O.N.I..

Il primo ha nuovamente eccepito la nullità della procedura di controanalisi, per insufficienza del materiale biologico contenuto nell'aliquota B) del campione, ed ha comunque reclamato l'assoluzione dall'addebito contestato alla luce dell'assunzione di prodotti, anche di origine alimentare, relativamente ai quali non potevano escludersi effetti ai fini del superamento della soglia di positività per la sostanza dopante in questione.

L'Ufficio di Procura Antidoping, che ha anch'esso partecipato al dibattimento in persona dell'avv. E. Olivieri e del Procuratore Capo avv. G. Aiello, ha invece contestato, con il proprio reclamo, la sussistenza di circostanze tali da giustificare una così significativa riduzione del minimo edittale previsto dal Regolamento Antidoping, chiedendo in definitiva, in riforma della decisione impugnata, la comminatoria, a carico dell'atleta in argomento (come per gli altri calciatori coinvolti in questa tornata di decisioni), della sospensione da ogni attività agonistica per mesi otto, con decorrenza spostata al giorno successivo a quello dell'applicazione della sospensione cautelare (quindi 15 giugno 2001 e non 25 giugno 2001, come riportato, per evidente errore materiale, nell'atto di reclamo), nonché della sanzione pecuniaria di L. 50.000.000, con l'applicazione, infine, dei test a sorpresa per mesi sei.

Entrambi i reclami, che debbono essere riuniti per evidenti ragioni di connessione di ordine soggettivo e oggettivo, meritano parziale accoglimento.

Anche in questo secondo grado di giudizio va però, anzitutto, disattesa l'eccezione di







nullità della procedura di controanalisi, formulata dal calciatore reclamante, ed essenzialmente fondata sull'insufficienza del materiale biologico contenuto nell'aliquota B) del campione prelevato al termine dell'incontro di Serie A Parma/Bologna del 10 aprile 2001 (destinata all'analisi di controllo in caso di positività della prima analisi effettuata sull'aliquota A).

Il Regolamento dell'Attività Antidoping, nella versione vigente (di cui al Com. Uff. n. 33 del 21 agosto 2001), in effetti prevede, da una parte, che il campione deve essere composto da una "quantità minima di urina pari ad almeno 75 ml" (art. 9, comma 9) e, dall'altra, che "una volta prodotto il campione, l'atleta, in presenza dell'Ispettore Medico, travasa l'urina dal recipiente ai flaconi A e B in modo che circa i 2/3 del volume siano immessi nel flacone A ed 1/3 nel flacone B, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all'interno del recipiente utilizzato per il prelievo, sufficiente per consentire la determinazione del pH e della densità".

Orbene, la difesa del reclamante sostiene che il contenuto del flacone B fosse pari a 23 ml e non al minimo tassativamente prescritto di 25 ml (ovvero 1/3 di 75 ml).

Ma, come ben rilevato dalla Commissione chiamata a giudicare in primo grado, le difformità evidenziate, nella loro portata, non si appalesano di natura tale da mettere in discussione la complessiva validità e attendibilità delle procedure adottate in sede di controanalisi, tenuto conto anche che, in effetti, l'art. 5 del Capitolo VI del Codice Medico del C.I.O., in data 14 giugno 1995, sembra ricollegare l'effetto della nullità della procedura solo ad una elencazione tassativa di vizi nel cui ambito non può essere fatta, ad alcun titolo, rientrare la difformità di cui si discute. Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, l'insufficiente contenuto del campione destinato alle controanalisi non può assurgere a vizio iniziale, inficiante l'intera procedura, della catena custodiale dell'intero campione.

Per di più non sostenuta da particolare pregio, e quindi inadeguata ad inficiare le risultanze della procedura, si disvela l'argomentazione dell'attuale reclamante, il quale, traendo spunto dal disposto letterale del richiamato Regolamento Antidoping, osserva che mentre sembrerebbe ammesso un certo margine di approssimazione nella determinazione della quota di campione da destinare al flacone A), testimoniato dall'utilizzazione dell'avverbio quantitativo "circa", per l'aliquota B) tale margine di discrezionalità e approssimazione non sarebbe riconosciuto, come confermato dal mancato utilizzo del richiamato avverbio.

L'argomentazione non appare consistente. Oltre infatti a doversi ribadire che nel caso di specie si è eventualmente assistito a una difformità di rilevanza quantitativa pressoché trascurabile (2 ml in meno rispetto ai 25 ml prescritti), la quale, soprattutto, non ha inciso ai fini della regolarità e della completezza degli accertamenti da svolgersi, come evidenziato anche dalla nota integrativa al verbale di apertura in controanalisi del campione redatto a cura del Laboratorio Antidoping della F.M.S.I., la formulazione letterale del testo regolamentare non può giungere a provare quanto preteso dalla difesa dell'atleta reclamante.

A tacer d'altro, il riconoscere un margine di approssimazione per l'aliquota da destinare al flacone A), testimoniato dall'utilizzo dell'avverbio "circa", comporta necessariamente, in via derivata, che anche per l'aliquota necessaria per il raggiungimento dell'intero (il rimanente 1/3 del campione da destinare al flacone B), seppur in assenza di analoga previsione normativa, debba ammettersi un margine di difformità tollerabile.

La percentuale di 1/3 del volume originario del campione prodotto, da immettersi nel flacone B), si riferisce sempre, infatti, al volume complessivo, che deve essere almeno pari a 75 ml, da ripartirsi con un minimo di approssimazione secondo le percentuali





descritte, non imponendo il Regolamento un quantitativo minimo inderogabile, da immettersi nel flacone B), pari a 25 ml.

L'eccezione non merita quindi adesione.

Venendo al merito della violazione riscontrata, si conviene, anzitutto, con quanto affermato in prima istanza dalla Commissione Disciplinare e quindi resta in definitiva accertato il dato obiettivo, non contestato dal reclamante, della presenza nel campione dei metaboliti della sostanza vietata, appartenente alla categoria degli agenti anabolizzanti (trattasi in particolare di "steroidi anabolizzanti androgeno"), in misura superiore alla soglia prevista dal C.I.O..

Tale circostanza è sufficiente a configurare la responsabilità disciplinare del Torrisi, a norma dell'art. 12 del Regolamento dell'Attività Antidoping, con conseguente applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, lett. b), del predetto Regolamento, trattandosi, nel caso dell'interessato, di prima fattispecie di positività per doping che, come confermato dalle indagini espletate e corroborato dalle conclusioni del Procuratore Antidoping, non può assumere i connotati dell'intenzionalità.

Manca infatti, a tal ultimo riguardo, ogni elemento di riscontro in ordine alla preordinazione del trattamento dopante all'alterazione della prestazione sportiva.

La disciplina regolamentare vigente in materia di doping (ed in particolare il citato art. 13) sembra chiaramente configurare due ben distinte tipologie: il doping intenzionale e il doping non intenzionale, per il quale opera, se non una vera e propria responsabilità di tipo oggettivo (si veda anche l'art. 12, comma 4, del vigente Regolamento Antidoping), quanto meno una presunzione di responsabilità colpevole.

Non a caso è richiesta solo nella prima ipotesi (doping intenzionale) una specifica dimostrazione, seppur con qualsiasi mezzo, dell'elemento soggettivo qualificato nell'agire dell'atleta.

Nel secondo caso (doping non intenzionale) è sufficiente l'accertamento della presenza della sostanza proibita nel campione e il superamento della soglia prescritta dal C.I.O. per integrare la violazione, che si presume colpevole.

Sta all'atleta, in quest'ultimo caso, fornire seri ed obiettivi elementi di discolta, che possano dimostrare un'assunzione non solo non intenzionale e inconsapevole ma anche incolpevole, potendosi ad esempio configurare la responsabilità colposa del soggetto anche per l'assunzione, avvenuta con leggerezza, di una bevanda di origine ignota o di dubbio contenuto.

Tanto premesso, gli elementi forniti a discolta dal Torrisi, seppur certamente rilevanti, come nel caso dell'occasionalità, ai fini della esclusione del connotato dell'intenzionalità, nonché comunque ai fini della determinazione delle sanzioni, non sono in grado di vincere la presunzione di responsabilità che vige a suo carico.

Il calciatore, con l'atto di reclamo, lamenta la mancata attenta considerazione, nel primo grado di giudizio, di elementi che potevano ragionevolmente giustificare il superamento dei valori-limite dei metaboliti del nandrolone.

Si fa richiamo all'utilizzazione di determinati prodotti alimentari (carne di cinghiale e di cavallo cruda), nonché all'assunzione di alcune sostanze farmacologiche (adenosilmetionina e sildenafil). Viene fatto, soprattutto, riferimento alla circostanza che, sottoposti gli atleti del Parma Calcio ad indagine commissionata all'Istituto di Tossicologia Forense dell'Università di Padova, il calciatore incolpato sarebbe risultato, proprio alla luce del consumo e dell'assunzione dei prodotti e dei farmaci sopra indicati, particolarmente esposto ai fattori di rischio-positività per i metaboliti del nandrolone.

Ma gli elementi forniti non si appalesano in grado di scalfire la rigida presunzione di







colpa posta a carico, dalla normativa vigente, dell'atleta risultato positivo, e l'unico dato obiettivo continua ad essere la riscontrata presenza, nel campione delle urine prelevato al Torrasi, dei metaboliti del nandrolone in misura non consentita (nel caso del norandrosterone, in concentrazione superiore alla soglia consentita di 2 ng/ml).

La tesi prospettata dall'incolpato, circa la sollecitazione della produzione endogena dei metaboliti in questione avutasi in conseguenza dell'assunzione e del consumo di particolari prodotti alimentari e farmacologici, pur esposta con dovizia di argomentazioni, va ad infrangersi contro la mancanza dei necessari supporti probatori e di un quadro conforme, certo e univoco di evidenze scientifiche.

Nel senso che, pur dovendosi tener conto delle particolari condizioni di stress dovute allo sforzo fisico sostenuto dall'atleta, gli elementi dedotti a discolta non si dimostrano adeguati, alla luce dell'attuale livello di conoscenze scientifiche, ad integrare una fattispecie di assunzione certamente incolpevole della sostanza in questione, ovvero di sicura produzione endogena della medesima, in modo tale da spiegare il superamento della soglia C.I.O. di positività.

Ulteriore conferma di ciò è data dalla considerazione che, a fronte dell'asserita produzione da parte dell'organismo del Torrasi - in condizioni di stress e alla stregua delle abitudini alimentari e "farmacologiche" - di rilevanti quantità dei metaboliti riscontrati, la positività al nandrolone sarebbe dovuta risultare sistematicamente in pressoché tutti i controlli cui il suddetto atleta è stato sottoposto, sia prima che dopo la gara in argomento, a parità di condizioni di stress agonistico.

Né basta ad integrare una prova piena di discolta la circostanza che il calciatore, sottoposto come gli altri atleti della società calcistica di appartenenza ad indagine a cura di un istituto universitario di tossicologia forense, sia risultato, viste anche le suddette abitudini alimentari e farmacologiche, soggetto a rischio relativamente alla positività per residui di nandrolone.

Mancano, infatti, validi supporti probatori, confortati da orientamenti scientifici uniformi, sulla possibilità che i prodotti, anche di origine alimentare, consumati dal Torrasi abbiano in concreto provocato la produzione dei metaboliti in argomento, riscontrati in una misura non proprio immediatamente superiore alla soglia consentita.

In disparte, comunque, il margine di superamento della soglia di positività, non si tratta di giustificazioni nel complesso attendibili, anche sotto l'aspetto scientifico del nesso di causalità.

Risultando dunque integrata, alla luce del superamento della soglia di positività, la fattispecie di responsabilità per doping non intenzionale prevista dal Regolamento Antidoping, occorre a questo punto affrontare il problema della determinazione concreta delle sanzioni, che richiede qualche cenno di premessa di carattere generale.

Va anzitutto rilevato che il Regolamento Antidoping vigente, di cui al Com. Uff. n. 33 del 21 agosto 2001 (giustamente ritenuto applicabile alla fattispecie dalla Commissione Disciplinare, seppur entrato in vigore successivamente alla data del controllo in causa, in quanto complessivamente più favorevole, sotto il profilo sanzionatorio, nei confronti dell'incolpato), prevede, all'art.13, comma 1, lett. b), per i casi, come il presente, di doping non intenzionale accertato per la prima volta, e concernente sostanze diverse da quelle elencate alla lettera a) del medesimo comma, tre diverse tipologie di sanzioni, in ordine progressivo di aggravamento, non solo perciò la sospensione dall'attività. Per le infrazioni qualificabili come meno gravi sono infatti previsti, nell'ordine, il divieto di partecipare a una o più manifestazioni sportive e la multa.

La Commissione condivide, vista anche l'indubbia rilevanza dell'accaduto e l'opportuni-





tà di agire a titolo preventivo e di monito, la scelta adottata dai giudici di prima istanza, e quindi il riferimento alla tipologia di sanzione più grave, ovvero quella sospensiva, di cui al punto III.

La richiamata disposizione, pur prevedendo un periodo minimo biennale di sospensione dalle gare e dall'attività sportiva, consente, tuttavia, in base a circostanze specifiche ed eccezionali, eventualmente di "modificare", e pertanto anche di ridurre in maniera sostanziosa, la predetta sanzione minima.

Né può concordarsi con la Procura Antidoping circa l'impossibilità, nell'esercizio della predetta facoltà di modifica, di scendere al di sotto del limite minimo del terzo della sanzione biennale (8 mesi), alla stregua della previsione dell'art. 12, comma 3, del Regolamento, che prevede la riduzione della sanzione fino ad un massimo di due terzi in favore dell'atleta che abbia fornito una collaborazione determinante per l'accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine.

Trattasi, infatti, in quest'ultimo caso, di fattispecie specifica, di portata autonoma, che non può in alcun modo precludere l'utilizzabilità del potere generale di modifica, a fronte della sussistenza delle necessarie condizioni, introdotto dal menzionato art. 13, comma 1, lett. b), punto III.

Tanto premesso, ad avviso della Commissione sussistono i presupposti per l'impiego del predetto potere di modifica, riducendo ulteriormente, nella presente applicazione, la sanzione edittale minima prevista.

Innanzitutto ogni elemento agli atti depone nel senso che si è trattato di una assunzione del tutto occasionale.

I numerosi controlli ai quali l'atleta è stato sottoposto nella sua carriera, ed in particolare quelli effettuati in prossimità al prelievo di cui in causa, hanno dato tutti risultato negativo.

Gli esiti dell'analisi DEXA e dell'esame tricologico non possono, come è noto, escludere un'assunzione sporadica ma corroborano al tempo stesso, con il loro esito negativo, le conclusioni assunte anche nel giudizio di prime cure, circa l'assoluta occasionalità della fattispecie di assunzione non intenzionale di cui si verte.

Orbene, ritiene il Collegio che l'acquisito elemento dell'occasionalità non possa non influire, in senso riduttivo, nella determinazione concreta della sanzione.

Non altrettanto può dirsi, in effetti, concordando sul punto con le conclusioni dell'Ufficio di Procura Antidoping, circa la pregressa attività agonistica dell'atleta e i suoi eventuali meriti sportivi, essendo un atleta di fama ancor più chiamato a costituire, nei confronti dei giovani e dell'opinione pubblica, un modello di esempio e di propaganda degli ideali di lealtà e correttezza sportiva.

Né, nel caso specifico, si ravvisano gli estremi di una fattiva collaborazione nel corso del procedimento da parte dell'incolpato, essendosi limitato il medesimo ad indicare alcuni cibi, prodotti e bevande assunti nell'immediatezza dell'evento sportivo all'esito del quale è stata riscontrata la positività, e non avendo dunque egli fornito gli elementi determinanti per l'accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine, come richiesto dal Regolamento per l'applicazione della riduzione della pena.

L'età sportivamente avanzata dell'atleta, e quindi la considerazione del presumibile residuo di attività agonistica, confortano ulteriormente, invece, la scelta di operare in senso riduttivo nei confronti della sanzione applicabile, sembrando comunque corretto valutare l'afflittività della pena in relazione ai risvolti sportivi dell'età anagrafica dell'atleta.

Ma, oltre agli elementi sopra riportati, vi sono elementi di carattere ancor più generale che giustificano in concreto, a norma del Regolamento, la sostanziale modifica della sanzione minima edittale.





Relativamente alla sostanza di cui si verte, per la quale non è escludibile una produzione endogena, seppur in concentrazioni che almeno in linea teorica non dovrebbero avvicinarsi alla soglia di positività, non sembra esistere un'evidenza scientifica univoca e rassicurante, e questo con riferimento ad alcuni aspetti essenziali: la possibile assunzione mediante integratori non vietati, eventualmente "contaminati" (in tale ottica è peraltro auspicabile un sempre maggiore controllo, con l'eventuale introduzione di specifiche e severe sanzioni, nei confronti degli staff medici e di supporto, verificando che si attengano scrupolosamente alla normativa di tutela de qua); l'influenza di normali prodotti alimentari su soggetti predisposti e caratterizzati da anomale e peculiari reazioni metaboliche; la possibile rilevanza, sempre nei confronti di soggetti in qualche modo predisposti, di fattori esterni come lo stress e lo sforzo fisico.

Gli elementi suddetti, nell'ambito di un quadro scientifico-dottrinale che non brilla per omogeneità e non sempre fornisce risposte certe ed univoche ai medesimi quesiti, impongono una particolare cautela, unitamente ad un atteggiamento, nei limiti del possibile, di uniformità nell'affrontare la delicata questione delle sanzioni da applicarsi per i casi di doping occasionale e non intenzionale relativamente al nandrolone.

Fermo restando che il superamento delle soglie prescritte comporta, con le relative conseguenze anche di tipo sanzionatorio, l'applicazione dei rigorosi meccanismi della responsabilità per colpa presunta, corre nondimeno l'obbligo di rilevare che nei casi attualmente sottoposti all'attenzione della Commissione non si assiste, nel complesso, a valori assai al di sopra della soglia di positività, come invece accaduto per altre discipline sportive. Né risulta opportuno, in un ambito piuttosto omogeneo, riservare soverchio rilievo ai comunque diversi margini di superamento della predetta soglia di positività, che, come la scienza insegna, potrebbero trovare ragione, anche a fronte dell'eventuale assunzione di medesime quantità di prodotto, nelle diverse predisposizioni e reazioni soggettive degli organismi degli atleti coinvolti.

A tal ultimo riguardo conforta anche l'atteggiamento della Procura Antidoping, la quale si è definitivamente orientata verso l'applicazione di una sanzione sospensiva uniforme (otto mesi di sospensione unitamente alla multa ed ai controlli a sorpresa) per tutti i calciatori coinvolti nei casi in trattazione di doping non intenzionale per nandrolone.

La Commissione d'Appello è consapevole della maggiore severità che è stata riservata, non molto tempo addietro, ad altri calciatori coinvolti in fattispecie similari di doping per nandrolone, ma ritiene, d'altra parte, di dover tener conto anche di alcuni importanti elementi di novità.

Si intende fare riferimento, soprattutto, alle pronunzie giustiziali della U.E.F.A. (in particolare la pronunzia in appello del 27 luglio 2001 sul caso riguardante il calciatore olandese Frank de Boer), nonché agli atti formali F.I.F.A. emanati relativamente al tema specifico (la circolare sui pericoli connessi agli integratori "contaminati" e, soprattutto, la nota diramata dal Segretario Generale F.I.F.A. in data 24 agosto 2001).

D'altra parte la Federazione Italiana non può ritenersi avulsa dal contesto internazionale di cui fa parte e, soprattutto, non può prescindere dagli orientamenti degli organismi internazionali preposti al governo del calcio, i quali, in tema, preso atto di un quadro non privo di incertezze, hanno evidentemente perseguito e consigliato una linea di cautela e prudenza nel riconoscimento di responsabilità e, non da ultimo, nella concreta determinazione delle sanzioni per questa peculiare tipologia di doping.

E' dato inoltre sapere che anche i criteri di misurazione e pertanto la stessa individuazione della soglia di positività sarà oggetto a breve, da parte degli organi internazionali





competenti (in particolare il C.I.O.) di rivisitazione, il che comporterà probabilmente l'applicazione di soglie meno rigorose.

Alla stregua del complesso delle sopra esposte considerazioni, la Commissione, in accoglimento parziale del reclamo del calciatore e quindi ulteriormente riducendo la sanzione sospensiva inflitta in primo grado, ritiene di poter disporre, nei confronti del calciatore Torrisi Stefano, l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività agonistica per mesi quattro, a decorrere dal 14 giugno 2001, dovendosi fare riferimento, a tal ultimo riguardo come dies a quo, contrariamente a quanto richiesto -in via subordinata - dalla Procura Antidoping, al giorno stesso dell'applicazione della misura cautelare di sospensione da parte della Commissione Disciplinare, non trattandosi di squalifica da scontarsi a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, a norma dell'art. 17, comma 2, del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, bensì di misura interinale per la quale, per gli effetti del comma 11, è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati e che dunque risulta efficace, con immediatezza, dal momento stesso della comunicazione all'interessato, avvenuta il medesimo giorno della pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Resta inteso che la modifica, nel senso di una rilevante riduzione, attese le circostanze sopra esposte, della sanzione minima prevista per doping non intenzionale, in parte commutata nella sanzione pecuniaria, non esclude affatto che, di fronte all'eventuale ripetersi della positività per la sostanza vietata in argomento, si debba in futuro addivenire all'irrogazione delle ben più severe e afflittive sanzioni previste in tal caso dalle norme regolamentari.

In quest'ottica il reclamo dell'Ufficio di Procura Antidoping va accolto nella parte in cui chiede l'applicazione della misura accessoria dei controlli a sorpresa a carico del calciatore per la durata di mesi sei, a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione dell'attività, a norma dell'art. 13, comma 6, del Regolamento Antidoping. Tali controlli dovranno effettuarsi a cura e sotto il coordinamento della richiamata Procura. E' auspicabile, in proposito, che vengano introdotte previsioni, anche ordinamentali, che rendano possibile l'effettuazione di siffatti controlli in tutti i casi, compresi quelli già sottoposti a giudizio definitivo, in cui è stata riscontrata una violazione delle norme antidoping.

Risulta altresì equo al Collegio il mantenimento della sanzione pecuniaria nella misura inflitta in prima istanza dalla Commissione Disciplinare (L. 50.000.000).

Per questi motivi la C.A.F. riunisce gli appelli come sopra proposti dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. e dal calciatore Torrisi Stefano e, in parziale accoglimento, riduce a mesi 4, a far data dal 14.6.2001, la sanzione della sospensione dall'attività agonistica al calciatore Torrisi Stefano, già inflitta dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti. Conferma la sanzione pecuniaria di L. 50.000.000 e dispone, inoltre, l'effettuazione di controlli a sorpresa per mesi 6, a cura dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., a norma dell'art. 13, comma 6, Regolamento Antidoping. Ordina restituirsi la tassa versata dal calciatore Torrisi Stefano.

**9 - APPELLO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE PER MESI 5 DAL 17.5.2001 E DELL'AMMENDA DI LIRE 100.000.000, INFLITTE AL CALCIATORE DAVIDS EDGAR A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Off. n. 47 del 29.8.2001)





**10 - APPELLO DEL CALCIATORE DAVIDS EDGAR AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE PER MESI 5 DAL 17.5.2001 E DELL'AMMENDA DI L. 100.000.000, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Off. n. 47 del 29.8.2001)**

Con atto n. 35/01, in data 3 agosto 2001, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Davids Edgar, tesserato per la Società Juventus F.C., il quale era risultato positivo, per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e noreticolanone, in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione del controllo antidoping effettuato al termine dell'incontro di Serie A Udinese/Juventus, in data 4 marzo 2001.

I valori riscontrati dei metaboliti del nandrolone risultavano rispettivamente di circa 3,3 ng/ml per il norandrosterone (NA) e di 1,8 ng/ml per il noreticolanone (NE). Con riferimento al valore del norandrosterone la soglia di positività prevista dal C.I.O. (pari a 2,0 ng/ml), corretta in relazione alla densità dell'urina dell'atleta (1026), e quindi tenendo conto della concentrazione maggiore rispetto alla media (1020) riconducibile alla disidratazione connessa all'intensa attività fisica, andava individuata -secondo il provvedimento di deferimento - in 2,6 ng/ml.

In esito ad una piuttosto laboriosa procedura di controanalisi, dovuta anche alla contestuale pendenza di procedimenti dinanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria, in sede civile e penale, i metaboliti della sostanza di cui trattasi, pur corretti per la concentrazione, risultavano in definitiva comunque superiori, seppur di poco, alla soglia limite prevista dal C.I.O. (per il solo NA).

La Commissione Disciplinare, con provvedimento del 17 maggio 2001, disponeva, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva del calciatore Davids, con decorrenza immediata.

Con il menzionato atto di deferimento, l'Ufficio di Procura Antidoping chiedeva, in via definitiva, la comminazione della sanzione della sospensione dall'attività agonistica per mesi otto, unitamente alla sanzione pecuniaria di L. 200.000.000 (proposta in rapporto alla potenzialità economica dell'atleta) e all'applicazione della misura dei controlli a sorpresa per mesi sei dal termine del periodo inflitto di sospensione dall'attività.

La Commissione Disciplinare, con la pronuncia che si avversa, letti gli atti, esaminata la documentazione e sentiti gli interessati, disattese preliminarmente tutte le eccezioni di nullità e di illegittimità delle procedure di analisi e controanalisi, sollevate dalla difesa dell'incolpato, ritenuto altresì non sussistente il contrasto della regolamentazione antidoping, recepita e fatta propria dalla Federazione, con la legge n. 376/00, decideva di infliggere la sanzione della sospensione dall'attività per mesi cinque, unitamente alla sanzione pecuniaria di L. 100.000.000 e senza l'applicazione della misura accessoria dei controlli a sorpresa.

Hanno interposto appello avverso la prefata decisione sia il calciatore, con l'ausilio del proprio difensore, avv. Luigi Chiappero, comparso nel dibattimento dinanzi a questa Commissione, sia l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I..

Il primo ha nuovamente eccepito la nullità della procedura di controanalisi, per una serie di irregolarità procedurali, ed ha comunque reclamato l'assoluzione dall'addebito contestato, riguardante un superamento particolarmente esiguo della soglia di positività per NA, alla luce anche del comportamento lineare del calciatore, che ha ammesso l'as-







sunzione di un prodotto lecito di natura omeopatica, relativamente al quale non può escludersi con certezza il nesso di causalità con il superamento del limite di positività per la sostanza dopante in questione.

L'Ufficio di Procura Antidoping, che ha anch'esso partecipato al dibattimento in persona del Procuratore Capo avv. Giacomo Aiello, dopo aver esposto in punto di fatto il particolarmente laborioso procedimento di controanalisi e le giustificazioni poste alla base della richiesta formulata, in via alternativa e subordinata, dinanzi alla Commissione competente a giudicare in prime cure (sospensione fino al 31 agosto 2001, ferme le richieste accessorie, ove l'Organo giudicante avesse ritenuto, sulla base degli esiti delle istruttorie disposte, che l'assunzione del prodotto omeopatico EBT potesse assurgere ad elemento probatorio rilevante a discarico - seppur parziale - dell'atleta), richiesta a cui ha formalmente rinunciato dinanzi a questa Commissione, ha invece contestato, con il proprio reclamo, la sussistenza di circostanze tali da giustificare una così significativa riduzione del minimo editale previsto dal Regolamento Antidoping. Ha pertanto chiesto in via definitiva, in riforma della decisione impugnata, la comminatoria, a carico dell'atleta in argomento (come per gli altri giocatori coinvolti in questa tornata di decisioni), della sospensione da ogni attività agonistica per mesi otto, con decorrenza spostata al giorno successivo a quello dell'applicazione della sospensione cautelare (quindi 18 maggio 2001), nonché della sanzione pecuniaria di L. 200.000.000, con l'applicazione, infine, dei test a sorpresa per mesi sei.

La difesa del calciatore, con apposito atto conclusivo di controdeduzioni, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Procuratore Antidoping, per carenza di interesse all'impugnazione e per aver questi proposto un'inammissibile nuova domanda.

Entrambi i reclami, che debbono essere riuniti per evidenti ragioni di connessione di ordine soggettivo e oggettivo, meritano parziale accoglimento.

L'infondatezza nel merito del reclamo dell'Ufficio di Procura Antidoping, quanto alla domanda principale, consente al Collegio di prescindere dall'eccezione di inammissibilità dello stesso reclamo, formulata da ultimo dalla difesa del calciatore.

Anche in questo secondo grado di giudizio va però, anzitutto, disattesa l'eccezione di nullità della procedura di controanalisi, formulata dal calciatore reclamante, ed essenzialmente fondata su varie irregolarità procedurali, che vanno dalla mancata attribuzione alla parte di un campione al momento del prelievo all'effettuazione delle controanalisi da parte dello stesso laboratorio che aveva eseguito l'analisi sul campione A, e riguardano anche le persone presenti durante l'effettuazione delle controanalisi nonché il soggetto di fatto responsabile per l'esecuzione delle operazioni in argomento.

Ma, come ben rilevato dalla Commissione Disciplinare, le difformità evidenziate, nella loro portata, non si appalesano di natura tale da mettere in discussione la complessiva validità e attendibilità delle procedure adottate in sede di controanalisi, nonché dei relativi risultati, tenuto conto anche che l'art. 5 del Capitolo VI del Codice Medico del C.I.O., in data 14 giugno 1995, sembra ricollegare l'effetto della nullità della procedura solo ad una elencazione tassativa di vizi nel cui ambito non possono essere fatte rientrare le difformità di cui si discute.

Del resto le anomalie riscontrate, non inficianti l'intera procedura e gli esiti ottenuti, sono da ricondursi anche ad interventi di organi terzi, che, nel caso del procedimento istruttorio dinanzi al Giudice Ordinario in sede civile, sono stati peraltro sollecitati dalla stessa difesa del calciatore e che comunque non hanno sostanzialmente compromesso la catena custodiale del campione.

Non è stata invece riproposta in questo grado di giudizio l'eccezione volta a sentir





dichiarare l'illegittimità del Regolamento Antidoping per preteso contrasto con la legge n. 376 del 2000, disattesa dalla Commissione Disciplinare sulla base di considerazioni condivise e fatte proprie anche da questa Commissione nel contermino caso riguardante il calciatore Gillet, dove, nei limiti della sindacabilità, si è affermato che non appare integrata alcuna fattispecie di effettivo contrasto tra le due diverse fonti normative, in quanto il Regolamento Antidoping del C.O.N.I., recepito dalla Federazione, prevedendo procedure e sanzioni disciplinari a carico dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi a controllo, opera nei margini concessi dall'art. 6 della legge n. 376/00, essendo tutt'altro che precluso dalla legge al C.O.N.I. e alle Federazioni sportive, nell'ambito dell'autonomia legislativamente sancita, disciplinare e sanzionare comportamenti colposi non specificamente presi in considerazione dalla legge medesima.

Le eccezioni procedurali formulate dal calciatore non meritano in definitiva adesione.

Venendo al merito della violazione riscontrata, si conviene, anzitutto, con quanto affermato in prima istanza dalla Commissione Disciplinare e quindi resta in definitiva accertato il dato obiettivo, contestato non efficacemente dal reclamante, che si è rifatto a criteri di misurazione ancora non applicabili o non conferenti, della presenza nel campione dei metaboliti della sostanza vietata, appartenente alla categoria degli agenti anabolizzanti (trattasi in particolare di "steroidi anabolizzanti androgeno"), in misura superiore alla soglia prevista dal C.I.O..

Tale circostanza è sufficiente a configurare la responsabilità disciplinare del Davids, a norma dell'art. 12 del Regolamento Antidoping, con conseguente applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, lett. b), del predetto Regolamento, trattandosi, nel caso dell'interessato, di prima fattispecie di positività per doping che, come confermato dalle indagini espletate e corroborato dalle conclusioni del Procuratore Antidoping, non può assumere i connotati dell'intenzionalità.

Manca infatti, a tal ultimo riguardo, ogni elemento di riscontro in ordine alla preordinazione del trattamento dopante all'alterazione della prestazione sportiva.

La disciplina regolamentare vigente in materia di doping (ed in particolare il citato art. 13) sembra chiaramente configurare due ben distinte tipologie: il doping intenzionale e il doping non intenzionale, per il quale opera, se non una vera e propria responsabilità di tipo oggettivo (si veda anche l'art. 12, comma 4, del vigente Regolamento Antidoping), quanto meno una presunzione di responsabilità colpevole.

Non a caso è richiesta solo nella prima ipotesi (doping intenzionale) una specifica dimostrazione, seppur con qualsiasi mezzo, dell'elemento soggettivo qualificato nell'agire dell'atleta.

Nel secondo caso (doping non intenzionale) è sufficiente l'accertamento della presenza della sostanza proibita nel campione e il superamento della soglia prescritta dal C.I.O. per integrare la violazione, che si presume colpevole.

Sta all'atleta, in quest'ultimo caso, fornire seri ed obiettivi elementi di discolta, che possano dimostrare un'assunzione non solo non intenzionale e inconsapevole ma anche incolpevole, potendosi ad esempio configurare la responsabilità colposa del soggetto anche per l'assunzione, avvenuta con leggerezza, di una bevanda di origine ignota o di dubbio contenuto.

Tanto premesso, gli elementi forniti a discolta dal Davids, seppur certamente rilevanti, come nel caso dell'occasionalità, ai fini della esclusione del connotato dell'intenzionalità, nonché comunque ai fini della determinazione delle sanzioni, non sono in grado di vincere la presunzione di responsabilità che vige a suo carico.

Il calciatore, con l'atto di reclamo, lamenta la mancata attenta considerazione, nel







primo grado di giudizio, di elementi che potevano ragionevolmente giustificare il superamento dei valori-limite dei metaboliti del nandrolone, avvenuto peraltro in misura estremamente esigua.

Il Davids, con atteggiamento indubbiamente collaborativo, non ha fatto riferimento al consumo di determinati e ben noti prodotti alimentari, bensì, dopo aver segnalato tutti i prodotti assunti in quel periodo presso la società e la Nazionale di appartenenza, ha messo a disposizione degli organi inquirenti i residui di un prodotto medicinale di natura omeopatica (EBT), assunto pochi giorni prima del prelievo di cui si verte.

Sottoposto ad analisi un campione integro del predetto prodotto, anche a cura dell'Ufficio di Procura Antidoping, presso Istituti universitari pubblici, è risultata la presenza di un picco cromatografico costituito da una sostanza con sospetto scheletro steroidico e probabile peso molecolare di 288 DA.

Tali risultanze hanno portato il C.I.S.M. di Firenze, in persona del Prof. Moneti, definitivamente incaricato dell'analisi da parte della competente Procura del C.O.N.I., ad asserire che non era possibile affermare con la dovuta certezza che la molecola riscontrata presentasse uno scheletro steroidico. La complessità del prodotto analizzato, contenente estratti di diverse piante in percentuali non trascurabili, aggiungeva lo stesso Istituto, faceva sorgere il sospetto che tale spettro di massa potesse appartenere ad altra struttura policiclica vegetale. Si ritenevano necessarie più approfondite indagini e pur ritenendo improbabile che dalla sospetta struttura steroidica presente nell'EBT potesse originarsi il nortestosterone, si concludeva nondimeno nel senso che non si poteva escludere definitivamente questa ipotesi.

Pertanto, ad avviso della difesa del calciatore, la possibilità che l'assunzione dell'EBT fosse la vera ragione del superamento dei livelli di NA non sarebbe stata esclusa dal Laboratorio del C.I.S.M. ed anzi avrebbe trovato nella consulenza scientifica di parte, commissionata al prof. Eandi, sulle interazioni di fattori esogeni non dopanti con fattori endogeni, ulteriori ed ancor più approfondite ragioni di conforto probatorio e scientifico.

Ma gli elementi forniti non si appalesano in grado di scalfire la rigida presunzione di colpa posta a carico, dalla normativa vigente, dell'atleta risultato positivo, e l'unico dato obiettivo continua ad essere la riscontrata presenza, nel campione delle urine prelevato al Davids, dei metaboliti del nandrolone in misura non consentita (nel caso del norandrosterone, in concentrazione superiore alla soglia consentita di 2 ng/ml).

La tesi prospettata dall'incolpato, circa la sollecitazione della produzione endogena dei metaboliti in questione, riscontrati in condizioni di elevato stress psicofisico, avutasi in conseguenza dell'assunzione del citato prodotto omeopatico per fronteggiare uno stato febbrile, pur esposta con dovizia di argomentazioni e suffragata da poderose elaborazioni scientifiche di parte, va ad infrangersi contro la mancanza di convincenti e obiettive risultanze dal punto di vista scientifico, non potendo certo bastare, all'uopo, la mera non escludibilità aprioristica di un rapporto di causalità tra l'assunzione del prodotto omeopatico e il risultato di positività.

Nel senso che, pur dovendosi tener conto delle particolari condizioni di stress dovute allo sforzo fisico sostenuto dall'atleta, gli elementi dedotti a disculpa non si dimostrano adeguati, alla luce degli esiti dei riscontri effettuati e dell'attuale livello di conoscenze scientifiche, ad integrare una fattispecie di assunzione certamente incolpevole della sostanza in questione, ovvero di sicura produzione endogena della medesima, in modo tale da spiegare il superamento della soglia C.I.O. di positività.

I risultati del Centro specializzato di Firenze, anzi, non depongono di certo nel senso di una sicura assunzione esogena incolpevole.





In disparte il margine di superamento della soglia di positività, effettivamente esiguo, non si tratta, in definitiva, di giustificazioni nel complesso attendibili, anche sotto l'aspetto scientifico del nesso di causalità.

Risultando dunque integrata, alla luce del superamento della soglia di positività, la fattispecie di responsabilità per doping non intenzionale prevista dal Regolamento Antidoping, occorre a questo punto affrontare il problema della determinazione concreta delle sanzioni, che richiede qualche cenno di premessa di carattere generale.

Va anzitutto rilevato che il Regolamento Antidoping vigente, di cui al Com. Uff. F.I.G.C. n. 33 del 21 agosto 2001 (giustamente ritenuto applicabile alla fattispecie dalla Commissione Disciplinare, seppur entrato in vigore successivamente alla data del controllo in causa, in quanto complessivamente più favorevole, sotto il profilo sanzionatorio, nei confronti dell'incolpato), prevede, all'art.13, comma 1, lett. b), per i casi, come il presente, di doping non intenzionale accertato per la prima volta, e concernente sostanze diverse da quelle elencate alla lettera a) del medesimo comma, tre diverse tipologie di sanzioni, in ordine progressivo di aggravamento, non solo perciò la sospensione dall'attività. Per le infrazioni qualificabili come meno gravi sono infatti previsti, nell'ordine, il divieto di partecipare a una o più manifestazioni sportive e la multa.

La Commissione condivide, vista anche l'indubbia rilevanza dell'accaduto e l'opportunità di agire a titolo preventivo e di monito, la scelta adottata dai giudici di prima istanza, e quindi il riferimento alla tipologia di sanzione più grave, ovvero quella sospensiva, di cui al punto III.

La richiamata disposizione, pur prevedendo un periodo minimo biennale di sospensione dalle gare e dall'attività sportiva, consente, tuttavia, in base a circostanze specifiche ed eccezionali, eventualmente di "modificare", e pertanto anche di ridurre in maniera sostanziosa, la predetta sanzione minima.

Né può concordarsi con la Procura Antidoping circa l'impossibilità, nell'esercizio della predetta facoltà di modifica, di scendere al di sotto del limite minimo del terzo della sanzione biennale (8 mesi), alla stregua della previsione dell'art.12, comma 3, del Regolamento, che prevede la riduzione della sanzione fino ad un massimo di due terzi in favore dell'atleta che abbia fornito una collaborazione determinante per l'accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine.

Trattasi, infatti, in quest'ultimo caso, di fattispecie specifica, di portata autonoma, che non può in alcun modo precludere l'utilizzabilità del potere generale di modifica, a fronte della sussistenza delle necessarie condizioni, introdotto dal menzionato art. 13, comma 1, lett. b), punto III.

Tanto premesso, ad avviso della Commissione sussistono i presupposti per l'impiego del predetto potere di modifica, riducendo ulteriormente, nella presente applicazione, la sanzione editale minima prevista.

Innanzitutto ogni elemento agli atti depone nel senso che si è trattato di una assunzione del tutto occasionale.

I numerosi controlli ai quali l'atleta è stato sottoposto nella sua carriera, ed in particolare quelli effettuati in prossimità al prelievo di cui in causa, hanno dato tutti risultato negativo.

Orbene, ritiene il Collegio che l'elemento dell'occasionalità non possa non influire, in senso riduttivo, nella determinazione concreta della sanzione.

Non altrettanto può dirsi, in effetti, concordando sul punto con le conclusioni dell'Ufficio di Procura Antidoping, circa la pregressa attività agonistica dell'atleta e i suoi eventuali meriti sportivi, essendo un atleta di fama ancor più chiamato a costituire, nei





confronti dei giovani e dell'opinione pubblica, un modello di esempio e di propaganda degli ideali di lealtà e correttezza sportiva.

Vi è stata, invece, nel caso specifico una certa fattiva collaborazione da parte dell'incolpato nel corso del procedimento, non essendosi limitato il medesimo ad indicare genericamente alcuni cibi, prodotti e bevande assunti nell'immediatezza dell'evento sportivo all'esito del quale è stata riscontrata la positività, ma avendo messo a disposizione dell'Ufficio inquirente i residui di uno specifico prodotto medicinale da lui autonomamente assunto, affinché si provvedesse a controllarne il contenuto.

Il profilo collaborativo non si appalesa comunque decisivo, non avendo il calciatore fornito gli elementi determinanti per l'accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine, come richiesto dal Regolamento per l'applicazione della riduzione della pena.

L'età abbastanza avanzata dell'atleta, dal punto di vista sportivo, e quindi la considerazione del presumibile residuo di attività agonistica, confortano ulteriormente la scelta di operare in senso riduttivo nei confronti della sanzione applicabile, sembrando comunque corretto valutare l'afflittività della pena in relazione ai risvolti sportivi dell'età anagrafica dell'atleta.

Ma, oltre agli elementi sopra riportati, vi sono elementi di carattere ancor più generale, esposti con riferimento alla contermina decisione del "caso Torrisi" e che qui si ripropongono, che giustificano in concreto, a norma del Regolamento, la sostanziale modifica della sanzione minima edittale.

Relativamente alla sostanza di cui si verte, per la quale non è escludibile una produzione endogena, seppur in concentrazioni che almeno in linea teorica non dovrebbero avvicinarsi alla soglia di positività, non sembra esistere un'evidenza scientifica univoca e rassicurante, e questo con riferimento ad alcuni aspetti essenziali: la possibile assunzione mediante integratori non vietati, eventualmente "contaminati" (in tale ottica è peraltro auspicabile un sempre maggiore controllo, con l'eventuale introduzione di specifiche e severe sanzioni, nei confronti degli staff medici e di supporto delle squadre di calcio, verificando che si attengano scrupolosamente alla normativa di tutela *de qua*); l'influenza di normali prodotti alimentari su soggetti predisposti e caratterizzati da anomale e peculiari reazioni metaboliche; la possibile rilevanza, sempre nei confronti di soggetti in qualche modo predisposti, di fattori esterni come lo stress e lo sforzo fisico.

Gli elementi suddetti, nell'ambito di un quadro scientifico-dottrinale che non brilla per omogeneità e non sempre fornisce risposte certe ed univoche ai medesimi quesiti, impongono una particolare cautela, unitamente ad un atteggiamento, nei limiti del possibile, di uniformità nell'affrontare la delicata questione delle sanzioni da applicarsi per i casi di doping occasionale e non intenzionale relativamente al nandrolone.

Fermo restando che il superamento delle soglie prescritte comporta, con le relative conseguenze anche di tipo sanzionatorio, l'applicazione dei rigorosi meccanismi della responsabilità per colpa presunta, corre nondimeno l'obbligo di rilevare che nei casi attualmente sottoposti all'attenzione della Commissione non si assiste, nel complesso, a valori assai al di sopra della soglia di positività (e nel caso del calciatore Davids questo elemento è di tutta evidenza), come invece accaduto per altre discipline sportive. Né, comunque, risulta opportuno, in un ambito piuttosto omogeneo, riservare soverchio rilievo ai diversi margini di superamento della predetta soglia di positività, che, come la scienza insegna, potrebbero trovare ragione, anche a fronte dell'eventuale assunzione di medesime quantità di prodotto, nelle diverse predisposizioni e reazioni soggettive degli organismi degli atleti coinvolti.





A tal ultimo riguardo conforta anche l'atteggiamento dell'Ufficio di Procura Antidoping, il quale si è definitivamente orientato verso l'applicazione di una sanzione sospensiva uniforme (otto mesi di sospensione unitamente alla multa ed ai controlli a sorpresa) per tutti i calciatori coinvolti nei casi in trattazione di doping non intenzionale per nandrolone.

La Commissione d'Appello Federale è consapevole della maggiore severità che è stata riservata, non molto tempo addietro, ad altri calciatori coinvolti in fattispecie similari di doping per nandrolone, ma ritiene, d'altra parte, di dover tener conto anche di alcuni importanti elementi di novità.

Si intende fare riferimento, soprattutto, alle pronunzie giustiziali della U.E.F.A. (in particolare la pronunzia in appello del 27 luglio 2001 sul caso riguardante il calciatore olandese Frank de Boer), nonché agli atti formali F.I.F.A. emanati relativamente al tema specifico (la circolare sui pericoli connessi agli integratori "contaminati" e, soprattutto, la nota diramata dal Segretario Generale F.I.F.A. in data 24 agosto 2001).

D'altra parte la Federazione italiana non può ritenersi avulsa dal contesto internazionale di cui fa parte e, soprattutto, non può prescindere dagli orientamenti degli organismi internazionali preposti al governo del calcio, i quali, in tema, preso atto di un quadro non privo di incertezze, hanno evidentemente perseguito e consigliato una linea di cautela e prudenza nel riconoscimento di responsabilità e, non da ultimo, nella concreta determinazione delle sanzioni per questa peculiare tipologia di doping.

E' dato inoltre sapere che anche i criteri di misurazione e pertanto la stessa individuazione della soglia di positività sarà oggetto a breve, da parte degli organi internazionali competenti (in particolare il C.I.O.), di rivisitazione, il che comporterà probabilmente l'applicazione di soglie meno rigorose, con conseguenze che, come nel caso del calciatore Davids, potranno risultare decisive e dirimenti.

Alla stregua del complesso delle sopra esposte considerazioni, la Commissione, in accoglimento parziale del reclamo del calciatore e quindi ulteriormente riducendo la sanzione sospensiva inflitta in primo grado, ritiene di poter disporre, nei confronti del calciatore Davids Edgar, l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività agonistica per mesi quattro, a decorrere dal 17 maggio 2001, dovendosi fare riferimento, a tal ultimo riguardo come dies a quo, contrariamente a quanto richiesto - in via subordinata - dall'Ufficio di Procura Antidoping, al giorno stesso dell'applicazione della misura cautelare di sospensione da parte della Commissione Disciplinare, non trattandosi di squalifica da scontarsi a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, a norma dell'art. 17, comma 2, del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, bensì di misura interinale per la quale, per gli effetti del comma 11, è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati e che dunque risulta efficace, con immediatezza, dal momento stesso della comunicazione all'interessato, avvenuta il medesimo giorno della pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Resta inteso che la modifica, nel senso di una rilevante riduzione, attese le circostanze sopra esposte, della sanzione minima prevista per doping non intenzionale, in parte commutata nella sanzione pecuniaria, non esclude affatto che, di fronte all'eventuale ripetersi della positività per la sostanza vietata in argomento, si debba in futuro addivenire all'irrogazione delle ben più severe e afflittive sanzioni previste in tal caso dalle norme regolamentari.

In quest'ottica il reclamo dell'Ufficio di Procura Antidoping va accolto nella parte in cui chiede l'applicazione della misura accessoria dei controlli a sorpresa a carico del giocatore per la durata di mesi sei, a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione dell'attività, a norma dell'art. 13, comma 6, del Regolamento Antidoping. Tali controlli dovranno





no effettuarsi a cura e sotto il coordinamento della richiamata Procura. E' auspicabile, in proposito, che vengano introdotte previsioni, anche ordinamentali, che rendano possibile l'effettuazione di siffatti controlli in tutti i casi, compresi quelli già sottoposti a giudizio definitivo, in cui è stata riscontrata una violazione delle norme antidoping.

Risulta altresì equo al Collegio il mantenimento della sanzione pecuniaria nella misura inflitta in prima istanza dalla Commissione Disciplinare (L. 100.000.000).

Per questi motivi la C.A.F., disposta la riunione dei due appelli, li accoglie in parte e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti, infligge al calciatore Davids Edgar la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica per mesi quattro, a decorrere dal 17 maggio 2001, nonché la sanzione pecuniaria di L. 100.000.000, oltre alla effettuazione di controlli a sorpresa per mesi sei, a norma dell'art.13 comma 6 del Regolamento Antidoping.

Ordina restituirsi al calciatore Davids Edgar la relativa tassa reclamo.

